

# ANTIGONE

**Il sistema penale minorile alla  
prova del populismo penale**

Anno 2023,  
XVIII, N. 2





# ANTIGONE <sup>30</sup>ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

## RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'Associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: [www.antigone.it](http://www.antigone.it); e-mail: [segreteria@antigone.it](mailto:segreteria@antigone.it)

## ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino).

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia).

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvisè Sbraccia (Università di Bologna); Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova); Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino).

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca).

RESPONSABILE EDITING: Serena Ramirez (Università di Torino).

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per *Next New Media* e *Antigone* nell'ambito del progetto *Inside Carceri*, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>.

**N. 2/2023 Il sistema penale minorile alla prova del populismo penale**

a cura di Vincenzo Scalia

**INDICE**

Da <i>Mare Fuori</i> a Corvetto. La questione minorile come questione sociale, di <i>Vincenzo Scalia</i>	7
Oltre la crisi e il mero contenimento: un rinnovato impegno per le comunità locali, di <i>Franco Prina</i>	15
La giustizia minorile: un'analisi dei dati di lungo periodo, di <i>Roberta Rao</i>	30
Le recenti innovazioni normative riguardanti i minorenni e la loro incidenza sulle procedure penali minorili, di <i>Chiara Scivoletto</i>	79
L'Osservatorio di Antigone sulla giustizia minorile: uno sguardo lungo quindici anni, di <i>Susanna Marietti</i>	104
No Future – 1970s Culture wars, di <i>Matt Clement</i>	120
Il modello recluso: dal branco al gruppo. Prospettive psico-educative e interventi nel gruppo di adolescenti, di <i>Rosa Vieni e Celeste Giordano</i>	140
<b>ALTRI SAGGI</b>	154
Carcere, fabbrica di proletari nel Piemonte dell'Ottocento?, di <i>Stefano Feyles</i>	156
<b>RUBRICA GIURIDICA</b>	193
L'infra-diritto nella gestione del Servizio Nuovi Giunti: il caso di Torino, di <i>Eleonora Cantaro e Francesca Toffaldano</i>	195

<b>ARTE E PENALITÀ</b>	216
La narrazione cinematografica del carcere minorile da <i>Mery per sempre a Desirè</i> , di <i>Claudio Sarzotti</i>	218
<b>AUTORI</b>	221



## CARCERE, FABBRICA DI PROLETARI NEL PIEMONTE DELL'OTTOCENTO?\*

*Stefano Feyles\**

---

### *Abstract*

*When we talk about modern detention, i.e. the prison as a metaphysical reality aimed at the expiation of the punishment of deprivation of personal liberty and the correction of the offender, in accordance with the theoretical provision of Article 27 of our Constitution, we are talking about a relatively recent invention, dating back to the period between the end of the 18th and the first half of the 19th century, since, in previous centuries, the prison had never been considered as a place of punishment. It served, in fact, to ensure the public authority's physical availability of the accused during the course of the trial, to torture them, to guard debtors until they had fulfilled their obligations or to confine prisoners and political or religious opponents for life. However, less well known are the theories that have been developed, over time, regarding the genesis of the modern prison. These theories differ from one another; after all, it is evident that there can be several reconstructions of the same object of study, depending on the angle of view and underlying interests. In addition to the idealist approach, that of the history of reforms, humanity, sensitisation, civilisation and religion, and the disciplinary approach, which can be traced back to M. Foucault (1976), there is another, very particular and*

---

\* Estratto rielaborato dalla tesi di laurea intitolata *Genesis e utopia del carcere moderno nel Regno di Sardegna: un ceto di funzionari riformatori al servizio dello stato sabaudo* e discussa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino il 28 aprile 2023

\* Stefano Feyles è Dottore in Giurisprudenza.

*interesting approach to the birth of modern imprisonment, the instrumentalist-economic approach of Marxist inspiration (F. Vianello, 2019, p. 11 e 16). We know, moreover, that in the context of the pre-unitary Italian states, it was the Kingdom of Sardinia that was the first (as early as 1824) and most zealous in reforming its prison structures in a modern sense, together with the other closely related reform, that of criminal law according to the principles advocated by the legal Enlightenment. One of the aims of my dissertation was to understand, by analysing the writings of those reforming officials-scholars who made a decisive theoretical and practical contribution to the modern prison in Piedmont by elaborating, deepening, implementing and advocating its founding principles, what theoretical approach was applicable to the Savoy prison reform, and today I would like to devote a few words to the relationship between the instrumentalist approach and the modern prison in the Savoy State.*

*Keywords: prison, factory, instrumentalist approach, modern detention.*

### 1. L'approccio strumentalista-economicista

In breve, l'approccio strumentalista, sostenuto da studiosi come G. Rusche e O. Kirchheimer (1978) e in Italia dai professori D. Melossi e M. Pavarini (1977), ricostruisce la storia della pena detentiva attraverso la sua relazione con le congiunture economiche e gli interessi delle classi borghesi-capitaliste dominanti. Il punto di partenza è che i mutamenti nel sistema e nei rapporti di produzione economica, in un determinato momento storico, determinano nuovi interessi di classe e di conseguenza promuovono mutamenti nelle forme e nelle ideologie della pena, finalizzati a supportare quegli interessi (F. Vianello, 2019, p 16 e 21). Sintetizzando il loro pensiero, questi autori evidenziano che i modi di produzione costituiscono il fattore condizionante di forme punitive specifiche in date epoche storiche e solo uno specifico sviluppo delle forze produttive permette

l'introduzione delle pene ad esso proprie. Ogni modo di produzione tende a scoprire delle forme punitive che corrispondono ai propri rapporti di produzione. Questi autori hanno, dunque, cercato di dimostrare come il significato della pena e la sua funzione sociale vadano ben oltre lo stretto campo del controllo del crimine (E. Santoro. 2004, p. 70).

Concentrandosi sulla nascita dell'istituzione penitenziaria moderna, in Germania, Francia, Olanda e Inghilterra, i paesi *leader* del capitalismo emergente, in base all'ideologia secondo la quale ogni società adotta forme punitive che corrispondono ai propri modi e rapporti di produzione economica, l'andamento del rapporto tra domanda e offerta di manodopera, ovvero sia del mercato del lavoro (insieme alla crescita e decrescita demografica), sarebbe in grado di determinare il valore sociale ed economico della vita umana, il quale è più elevato quando l'offerta di manodopera è scarsa, mentre si riduce

quando l'offerta di forza lavoro è troppo numerosa. Nel primo caso, cioè in caso di scarsità di manodopera, il diritto penale si fa mite, risparmia la vita dei condannati e tende a risocializzarli ed addestrarli al lavoro, in particolare quello manifatturiero nelle fabbriche. Come avvenne all'inizio del XVII secolo, quando si cominciò a considerare con attenzione la crescente possibilità di sfruttare coattivamente il lavoro dei criminali, dei poveri, vagabondi etc. (R. Canosa e I. Colonnello, 1984, p. 11) e il calo demografico (dovuto ad alcuni fattori malthusiani del secolo precedente, quali guerre, malattie e carestie) rese la forza lavoro una merce rara.

Il mercantilismo si trovò a fronteggiare una carenza di forza lavoro e alti salari, mentre, contemporaneamente le dottrine calviniste nei paesi della riforma protestante e quelle cattoliche nei paesi della controriforma ispiravano nuove politiche economiche e sociali, le quali sostenevano l'etica del lavoro (cioè il dovere di lavorare come scopo dell'esistenza umana), la criminalizzazione

dell'ozio (il rifiuto di lavorare divenne un crimine) e la stigmatizzazione della povertà (considerata una punizione divina per i propri misfatti) e della carità, fino ad allora concepite, dalla dottrina cattolica medievale, come dotate di una positività mistica<sup>1</sup> (D. Garland, 1999, p. 138-139; T. Buracchi, 2004, p. 95).

I sistemi punitivi, di conseguenza, cominciarono ad obbligare e ad addestrare, tramite il regime detentivo, al lavoro manifatturiero produttivo e alla disciplina del salario e della fabbrica i criminali, i poveri, i vagabondi e i mendicanti oziosi, la cui vita e forza lavorativa non potevano essere sprecate, ma sfruttate razionalmente per arricchirsi (cioè per arricchire lo Stato e gli imprenditori privati che gestivano i lavori nelle case di correzione e nelle carceri), fornendo loro anche un'istruzione professionale e qualificata, introducendo la pena dei lavori forzati produttivi, retribuiti e in buone condizioni per chi vi era sottoposto, soprattutto nelle case di correzione o di lavoro<sup>2</sup> e nelle prime carceri

<sup>1</sup> Con la nuova etica del lavoro protestante si iniziò a screditare le tradizionali istituzioni religiose e caritatevoli di assistenza ai poveri, accusate di favorire l'ozio improduttivo. I poveri vennero divisi in due categorie: i poveri meritevoli d'aiuto, poiché inabili al lavoro per condizioni indipendenti dalla loro volontà, da affidare ad un limitato sistema territoriale di assistenza finanziato con le tasse, e i poveri, mendicanti e vagabondi, che, pur essendo perfettamente abili al lavoro, si rifiutano di svolgerlo per una predisposizione morale all'ozio e preferiscono vivere di assistenza, da correggere con il lavoro obbligatorio in apposite istituzioni segreganti (G. Caputo, 2020, p. 15-16).

<sup>2</sup> Secondo l'approccio strumentalista, le case di correzione o di lavoro (*workhouse o house of correction*), sorte in epoca mercantilistica, nei paesi della riforma protestante, come Olanda, Inghilterra, Belgio e Germania, ma anche in paesi cattolici sulla spinta della controriforma, per riformare e condurre ad una condotta di vita migliore, attraverso la disciplina, l'educazione religiosa e il lavoro obbligatorio (e a volte salariato), il quale era considerato uno strumento di rieducazione, di coazione psicologica e di apprendimento dell'operosità e della professionalità, disoccupati cronici, poveri, mendicanti, vagabondi oziosi e abili al lavoro, prostitute, ragazzi orfani o abbandonati, giovani dissoluti e irrequieti (a volte anche giovani indisciplinati o parenti prodighi su richiesta delle proprie ricche famiglie) e criminali (prima solo autori di reati bagatellari e poi anche autori di gravi crimini), sarebbero le progenitrici della moderna prigione, il luogo dove nacque il binomio tra privazione della libertà e lavoro forzato che percorre l'idealtipo

moderne, una pena economicamente vantaggiosa per gli Stati e per le classi sociali dominanti, cioè il ceto mercantilista e capitalista.

Dunque, il carcere moderno affonda le sue radici nell'epoca del mercantilismo, in

uno scenario particolare, contraddistinto dalla scarsità dell'offerta di manodopera e da politiche sociali focalizzate sull'utilizzo e lo sfruttamento di ogni forza lavoro disponibile (D. Garland, 1999, p. 143).

---

del penitenziario liberale, e il luogo dove si sperimentarono modalità punitive educative e dolci che, rispetto ai supplizi, potevano essere applicate su vasta scala e che poi sarebbero state riprese dai riformatori del XIX secolo (G. Caputo, 2020, p. 16-17). Il Seicento e il Settecento avrebbero, dunque, delineato quel tipo di istituzione che poi l'illuminismo e i riformatori ottocenteschi avrebbero proposto e completato nella forma del carcere moderno e che la rivoluzione industriale avrebbe molto condizionato (D. Melossi e M. Pavarini, 1977, p. 94; M. Portigliatti-Barbos, 1985, p. 202). L'adozione di metodi più umani per la repressione del vagabondaggio, della mendicizia e dei criminali considerati minori, vale a dire l'istituzione delle case di correzione rappresentò l'espressione compiuta di un nuovo atteggiamento verso la devianza criminale e para criminale. Servendosi della propria legislazione e burocrazia e di ricchi e intraprendenti appaltatori privati alla ricerca di un facile profitto, lo Stato cominciò a fare regolare uso della forza lavoro ribelle rispetto al nuovo ordine economico-sociale, che tramite queste nuove istituzioni veniva a trovarsi nella sua disponibilità, allo scopo di perseguire nuovi obiettivi: coloro che hanno infranto le leggi dello Stato, lavoreranno per arricchirlo. Nasce per questa via, l'idea del carcere moderno, l'idea di porre in detenzione i criminali al fine di sfruttare in modo razionale la loro forza lavoro. Tra tutte le motivazioni che contribuirono a rafforzare l'idea del carcere come pena in senso tecnico, la più importante fu quella del profitto, sia nel senso di rendere produttiva la stessa istituzione detentiva, sia nel senso di trasformare l'intero sistema penale in una parte del programma mercantilistico dello Stato. Lo scarso interesse che lo Stato aveva, fino ad allora, riposto nella giustizia penale era dovuto principalmente al fatto che esso non riceveva alcun profitto dall'esecuzione della pena e cercava di trattare i detenuti nel modo meno costoso possibile. Il passaggio da questo sistema scarsamente redditizio ad un sistema (le case di lavoro o di correzione e le prime carceri) parzialmente autosufficiente dal punto di vista dell'erario pubblico e che tendeva a divenire un settore vantaggioso dell'economia dal punto di vista delle politiche mercantilistiche spianò la strada all'introduzione e alla futura affermazione del carcere come sanzione penale fondamentale (G. Rusche e O. Kirchheimer, 1978, p. 133-134; R. Canosa e I. Colonello, 1984, p. 11). Inoltre, le case di correzione permettevano di recuperare a fini produttivi la forza lavorativa ribelle, vale a dire i poveri, i vagabondi e i criminali, attraverso la forzosa trasmissione dell'etica del lavoro di ispirazione calvinista (A. Marcianò, 2014, p. 6), cioè di addestrare forzatamente alla disciplina della manifattura (e poi della fabbrica) e al lavoro subordinato e salariato come unico mezzo possibile di sostentamento, per il fine del reinserimento lavorativo e della trasformazione in lavoratori coatti ma qualificati e professionali, di coloro che erano restii a sottomettersi ai nuovi meccanismi di produzione, in particolare le masse di ex contadini e di sbandati che, a causa della definitiva crisi della società feudale, si riversavano nelle città e non potevano essere assorbiti dalla nascente manifattura con la stessa rapidità con cui si realizzava l'esodo dalle campagne (G. Neppi Modona, 1985, p. 58). Si pensava, in altre parole, in un momento di scarsità della forza lavoro, che addestrando i poveri e criminali detenuti a mansioni lavorative retribuite e sorvegliate nel rispetto di un regime di regole strettamente disciplinato, essi avrebbero assunto costumi industriosi e appreso un'istruzione professionale e qualificata per una determinata occupazione lavorativa, di modo che, una volta liberati, sarebbero andati volontariamente a ingrossare il mercato libero delle braccia (D. Garland, 1999, p. 142). Infine, l'argomento della produttività e degli utili del lavoro all'interno delle case di correzione e delle carceri poteva essere usato per motivare, agli occhi dell'opinione pubblica (la quale lamentava spesso lo sperpero di denaro pubblico per il mantenimento in buone condizioni dei condannati), il trattamento umano dei prigionieri, sostenendo che in questo modo i costi dell'istituzione sarebbero stati contenuti, essendo la stessa economicamente autosufficiente, e non avrebbero gravato sul bilancio dello Stato (G. Caputo, 2020, p. 34).

Nel secondo caso, cioè in caso di eccedenza di manodopera, invece, il sistema penale si irrigidisce, tiene meno in considerazione la vita umana e promuove pene puramente afflittive ed intimidatorie. Infatti, successivamente, dopo la rivoluzione industriale (la quale, con l'introduzione delle macchine a vapore, rese il lavoro libero nelle fabbriche più fruttuoso a livello di utili e di quantità di merci prodotte e meno costoso, richiedendo meno forza lavoro, rispetto a quello coatto nelle case di correzione<sup>3</sup> e nelle carceri) e l'aumento demografico, il diritto penale rispose alla forte eccedenza di forza lavoro, alla disoccupazione e ai conseguenti aumenti del tasso di criminalità e del pauperismo, con il carcere, il lavoro forzato, coatto, improduttivo e terroristico, ma comunque retribuito anche se scarsamente, al suo interno<sup>4</sup>, e le pessime condizioni materiali di vita al suo interno, i quali avevano il solo obiettivo, oltre

a quello di eliminare l'eccedenza di manodopera, contribuendo ad abbassare l'offerta di forza lavoro, di insegnare, alle masse di poveri e detenuti, l'abitudine all'ordine e alle gerarchie sociali, il rispetto dell'autorità costituita, la disciplina della fabbrica e il lavoro sottopagato in deprecabili condizioni (ma pur sempre migliori di quelle carcerarie) come unica modalità possibile di sostentamento (in modo da essere pronti ad essere sfruttati dal potere capitalista secondo le sue esigenze), e di evitare che tali masse intraprendessero la strada del crimine o, ancora peggio, della rivoluzione sociale, grazie al principio della *less eligibility*, cioè alla prospettiva, per le masse disoccupate, di condizioni di vita all'interno del carcere ben peggiori di qualunque condizione di vita e di qualunque situazione lavorativa assumibile all'esterno di esso<sup>5</sup> (F. Vianello, 2019, p.21-22).

<sup>3</sup> Le case di correzione o di lavoro (già divenute *house of terror o deterrent workhouse* a causa della nuova concezione del lavoro improduttivo e terroristico al loro interno) scomparvero nel momento in cui vennero trovate migliori e più redditizie fonti di profitto e le trasformazioni economiche e sociali, tra cui la presenza di un folto esercito industriale di riserva, resero le loro funzioni, come il controllo dei salari (con l'elevata disoccupazione gli individui senza lavoro si offrivano volontariamente in cambio del minimo vitale) e lo sfruttamento, l'addestramento e la correzione di tutta la forza lavoro possibile, inutili (G. Rusche e O. Kirchheimer, 1978, p. 167), come, del resto, erano divenute inutili le spese per la reclusione e la custodia in queste case (T. Buracchi, 2004, p. 157).

<sup>4</sup> Il lavoro coatto in carcere era improduttivo, poiché non si creavano beni da porre in vendita e il ceto capitalista, vista l'abbondanza di manodopera, non aveva bisogno di sfruttare anche i criminali per arricchirsi, e terroristico, cioè uno strumento di persecuzione fisica, tormento e tortura che imponeva al condannato un'attività monotona, violenta, faticosa e, in alcuni casi, mortale, a causa delle disumane condizioni, imposte ai condannati, in cui veniva svolto (G. Rusche e O. Kirchheimer, 1978, p. 191).

<sup>5</sup> Il punto focale, il *leitmotiv* per così dire, delle opere di Melossi e Pavarini e di Rusche e Kirchheimer è il principio della *less eligibility* (minore desiderabilità rispetto alla condizione del lavoratore libero dello strato sociale più basso), cioè un principio regolatore del regime detentivo carcerario, formulato soprattutto dagli scrittori sociali inglesi del settecento (T. Buracchi, 2004, p. 160) ed enunciato, peraltro per le case di lavoro per poveri, dal *Poor Law Amendment Act* inglese del 1834 (C. Sarzotti, 2020, p. 217). Nelle società capitaliste, le condizioni e i livelli di vita delle classi più basse, non possidenti, sono strettamente legate alle fluttuazioni del mercato del lavoro, cioè alla crescita o alla diminuzione della domanda di lavoro. In genere, si sostiene che le classi economicamente più svantaggiate siano

Tutto ciò, senza però conferire al detenuto un'istruzione professionale e qualificata per una determinata occupazione lavorativa, come invece avveniva in passato, di modo che egli potesse essere flessibilmente adattato a ogni necessità del mercato del

lavoro e dell'economia. Il lavoro carcerario, per questa via, si trasforma da strumento di addestramento professionale e da fonte di reddito a tormento costante e fine a sé stesso<sup>6</sup> (D. Garland, 1999, p. 145).

poco rispettose delle norme giuridiche e dell'ordine morale dominante, e che i loro comportamenti siano determinati più dall'indigenza economica che non dal senso di affiliazione morale. È in queste situazioni alienate che la criminalità può diventare un potenziale strumento di sopravvivenza, specie durante i periodi di recessione economica. Di conseguenza, il diritto penale e le sue sanzioni devono comunicare a questi soggetti l'impossibilità di mantenersi con i proventi della criminalità e minacciare l'applicazione di severe punizioni, spingendoli ad accettare le condizioni di lavoro imposte, la loro attuale situazione economica e sociale e le leggi del libero mercato. Dunque, come strumento coercitivo al servizio del mercato del lavoro, le istituzioni penali devono adottare regimi ancora più afflittivi delle condizioni di vita sperimentate quotidianamente dalle classi più svantaggiate. Le pene devono essere tali da incutere in questa classe sociale il timore di un declino ulteriore delle proprie situazioni di esistenza (G. Rusche e O. Kirchheimer, 1978, p. 46). In questo senso, il mercato è l'elemento che struttura non solo le condizioni di vita normali delle classi lavoratrici, ma anche le condizioni interne delle istituzioni penali, che vengono minacciate e usate contro di loro ogniqualvolta esse delinquono o fanno ricorso all'opposizione politica (D. Garland, 1999, p. 133-134). In pratica, nella logica della *less eligibility*, la detenzione e il lavoro forzato in carcere, soprattutto nei periodi di elevata disoccupazione, devono svolgersi in condizioni, anche economiche e remunerative, peggiori, più faticose, più gravose e più sfavorevoli rispetto a quelle garantite in libertà alle classi più povere, in modo da garantire un livello minimo di afflittività, senza il quale una pena non può dirsi tale e non può garantire un adeguato effetto deterrente, spingendo i poveri a preferire, rispetto alla criminalità, il lavoro subordinato in condizioni di libertà come unico mezzo di sussistenza e, rispetto alle condizioni detentive, le proprie attuali condizioni di vita. Le condizioni di vita e il lavoro in carcere non devono essere in alcun modo desiderabili, altrimenti i poveri, commettendo reati ed essendo poi condannati, potrebbero migliorare la propria condizione e ciò gli spingerebbe a delinquere. Di conseguenza, il condannato non può godere in prigione di condizioni di vita migliori di quelle dei gruppi sociali più poveri della società esterna, altrimenti viene meno ogni efficacia deterrente della pena e del carcere (C. Sarzotti, 2020, 217). In questo modo, le classi povere sono indotte a temere e disprezzare la situazione di reclusione e il lavoro forzato che si svolge in carcere, secondo la logica del terrore, nonché a biasimare i condannati che hanno scelto la via del crimine invece che quella rassicurante del lavoro onesto e legale, fonte di apprezzamento sociale e di stabilità. In altre parole, le classi povere non dovevano percepire la reclusione in carcere e, dunque, la precedente commissione di reati, come strumenti con cui migliorare le proprie condizioni di vita. Contemporaneamente, in base allo stesso principio, un miglioramento delle condizioni detentive e del lavoro forzato sono possibili solo nella misura in cui si verifica un analogo, ma maggiore (mantenendo, cioè, una differenza di valore), miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nel mondo libero (G. Caputo, 2020, p. 12, 21 e 33-35). Riprendendo, per riassumere questo principio regolatore della vita detentiva, un concetto elaborato da Pietro Costa (1974), cioè, se era necessario spiegare a chi sceglie la "facile" strada del crimine che, invece, deve percorrere quella "faticosa" del lavoro subordinato, le cattive e faticose condizioni di vita e di lavoro forzato all'interno delle carceri, prospettate come inevitabile conseguenza del crimine, avevano proprio questo obiettivo, quello di creare consenso, fra i poveri, i proletari, sulle attuali modalità del lavoro subordinato svolto in libertà (E. Santoro, 2020, p. 2).

<sup>6</sup> In questo periodo, alla fine del settecento, di fronte ad una sovrabbondanza della forza lavoro disponibile sul mercato, cioè di un esercito industriale di riserva, non fu più necessario sfruttare economicamente anche il lavoro coatto di criminali, vagabondi e mendicanti, la vita umana aveva un ridotto valore economico e sociale (quindi le condizioni di vita dei detenuti non avevano alcun motivo per essere ottimali) e la fabbrica rimpiazzò

In altre parole, il carcere moderno aveva l'obiettivo di disciplinare questi soggetti e di spingerli, una volta rientrati in società, a sottomettersi al destino e ad accettare il ruolo a loro riservato dall'economia e dalle gerarchie sociali della società borghese e capitalistica, cioè un'esistenza rispettosa dell'autorità, sottomessa alle regole giuridiche, morali e sociali, tranquilla, regolare e laboriosa nelle fabbriche e manifatture (G. Rusche e O. Kirchheimer, 1978, p. 184).

Inoltre, nella visione economico-politica della genesi della detenzione moderna, il lavoro forzato in stato di internamento o detenzione aveva un ruolo fondamentale nel controllo dei livelli dei salari nel mondo del lavoro "libero": il lavoro forzato e l'addestramento al lavoro qualificato potevano essere utilizzati quando aumentava la domanda e diminuiva l'offerta di lavoro, cioè quando saliva il costo del lavoro, come avvenne nel XVII secolo, al fine di aumentare l'offerta di lavoro, tramite la creazione coatta di nuovi operai qualificati, prima all'interno delle

istituzioni segreganti e poi nel mercato del lavoro libero, comportando, di conseguenza, la decrescita dei salari. L'attività lavorativa forzata finiva, quindi, per svolgere una funzione calmieratrice sull'andamento dei costi del mercato del lavoro (A. Marcianò, 2014, p. 6).

Dunque, il carcere vive di riflesso le vicende del mondo della produzione esterno: i meccanismi interni e le pratiche penitenziarie risultano così sospese tra il prevalere di istanze distruttrici e terroristiche e di istanze produttive e rieducative (D. Melossi e M. Pavarini, 1977, p. 266-267).

In poche parole, il carcere è una fabbrica, ma il carcere-fabbrica non produce merci (o almeno questo non è il suo obiettivo primario), bensì produce uomini, uomini disciplinati alle regole della società borghese e capitalista, nel senso di conversione del criminale ribelle in soggetto disciplinato e addestrato al lavoro di fabbrica. Il carcere-fabbrica, sia quando la forza lavoro è scarsa che

---

definitivamente le case di lavoro o di correzione (mentre queste ultime richiedevano spese troppo alte per l'amministrazione e il mantenimento della disciplina, il lavoro libero in fabbrica produceva di più, meglio e a costi più bassi) (R. Canosa e I. Colonello, 1984, p. 12). Di fronte all'aumento della criminalità, alcuni, per contrastarla, proposero di tornare alle antiche e brutali pene corporali del Basso Medioevo, ma il pensiero illuminista volto a delegittimare le punizioni corporali e a ricercare la rieducazione del reo, insieme a questioni di coscienza e di opportunità politica scongiurarono un ritorno al passato e indussero le autorità a preferire la ristrutturazione delle vecchie carceri, intese però come sistema razionale di deterrenza basato sul terrore e la degradazione (D. Garland, 1999, p. 144). Dunque, per punire i criminali e distogliere i poveri dal commettere reati per sopravvivere, si cominciò ad usare solo il carcere (proposto dai riformatori del sette-ottocento), con al suo interno condizioni pessime, poiché la vita umana non aveva più un grande valore economico, e un lavoro coatto faticoso, brutale e improduttivo, ma retribuito anche se scarsamente, che non era più economicamente sfruttabile in modo vantaggioso e il cui unico obiettivo era aumentare le condizioni miserevoli e afflittive dei detenuti e la loro efficacia deterrente nei confronti della commissione di reati da parte di coloro che andavano a comporre gli strati sociali più infimi della nuova società capitalistica. Il carcere, in poche parole, doveva essere una pena così spaventosa da terrorizzare "anche le masse che morivano di fame" (G. Rusche e O. Kirchheimer, 1978, p. 224).

quando è eccedente, è un laboratorio di trasformazione degli uomini, di trasformazione del povero ozioso e del criminale, la c.d. forza lavoro ribelle nella nuova società nata dalle rovine del modo di produzione feudale e dalla dissoluzione della struttura socio-economica in ranghi e ordini dell'*ancien regime*, dove il mercato del lavoro si stava trasformando e in cui una parte deviante della popolazione, mobile e senza lavoro, non più governata dalle tradizionali forme di controllo sociale (come la famiglia, la comunità locale e la religione) causava, mendicando o commettendo reati, in particolare contro la proprietà privata, disordine pubblico e sociale (F. Vianello, 2019, p. 25), in un operaio docile e disciplinato, il quale era richiesto dal potere capitalista per i suoi scopi economici e sociali (M. Pavarini e D. Melossi, 1977, p. 51 e 91; G. Caputo, 2020, p. 10).

La tesi centrale è quella secondo cui il carcere (anche nella precedente forma delle case di correzione o di lavoro), come sistema portante del controllo sociale della criminalità, nasce con il sistema di produzione capitalista e, in particolare nel momento di accumulazione originaria, adempiendo a una funzione precisa, nel momento in cui scarseggia la forza lavoro: educare le masse di ex contadini, di modo che si trasformino in proletariato, attraverso l'apprendimento coatto della disciplina del salario.

Il penitenziario, strumento di socializzazione primaria, si è strutturato, alle sue origini, sul modello produttivo allora dominante (inizialmente la manifattura e

successivamente la fabbrica) e da questo ha mutato la propria organizzazione interna, in particolare le forme e i modi di sfruttamento della popolazione detenuta (G. Rusche e O. Kirchheimer, 1978, p. 342).

Le prigioni moderne sono come una fabbrica, la cui funzione principale non è quella di mettere direttamente a lavoro i corpi dei detenuti, impiegandoli direttamente nella produzione, ma quella di produrre nuovi lavoratori qualificati e disciplinati, adatti alle mutevoli esigenze dell'ordine industriale capitalista, quando la forza lavoro nel mondo libero è scarsa.

Al contrario, quando la forza lavoro è eccedente, cioè in presenza di un'elevata disoccupazione, le inumane condizioni interne dell'istituzione detentiva con il lavoro improduttivo e terroristico, oltre ad eliminare l'eccedenza di manodopera, hanno la funzione di insegnare, alle masse di poveri e detenuti, l'abitudine all'ordine e alle gerarchie sociali, il rispetto dell'autorità costituita, la disciplina della fabbrica e il lavoro sottopagato in deplorevoli condizioni (ma pur sempre migliori di quelle carcerarie) come unica modalità di sostentamento e quella terroristica e deterrente nei confronti dei potenziali criminali, in base al principio della *less eligibility*, per evitare che tali masse intraprendano la strada del crimine o, ancora peggio, della rivoluzione sociale (F. Vianello, 2019, p- 21-22).

Il carcere moderno ha, dunque, il compito di produrre il docile ceto proletario, partendo dalla materia prima rappresentata

dal criminale (o dal povero ozioso). Si tratta di una mutazione antropologica del criminale violento, agitato e irriflessivo, in detenuto e poi in proletario, un soggetto disciplinato in modo meccanico, adatto alla società industriale, attraverso l'apprendimento forzato, da parte del carcerato, della disciplina della fabbrica e del lavoro salariato, dell'etica del lavoro (il lavoro come unico mezzo possibile di sostentamento), dell'obbedienza, della laboriosità e della sottomissione ai nuovi meccanismi di produzione economica-capitalista, riconfermando così l'ordine sociale borghese (ovverosia la subordinazione del ceto dei non proprietari a quello dei proprietari).

Il penitenziario rappresenta, in sostanza, un radicale mutamento nell'esercizio del potere da parte del ceto dominante, la borghesia: dall'eliminazione fisica del criminale, tramite i violenti e barbari supplizi del Basso Medioevo, alla sua integrazione nel tessuto sociale come classe subalterna, come non proprietario socialmente non violento e non pericoloso per la proprietà altrui. Per questo motivo il carcere-fabbrica deve essere il modello della "società ideale". Cioè deve creare al proprio interno il lavoratore subordinato e i rapporti sociali come essi devono essere nella società capitalistica esterna.

Attraverso l'educazione al lavoro salariato deve creare una comunità di detenuti e poi di operai silenziosa e laboriosa, il cui tempo sia scandito solo dal lavoro subordinato e dalla preghiera e in cui ogni soggetto, consapevole che i suoi bisogni materiali possano essere soddisfatti solo con il lavoro

alienato, sia individualizzato, grazie all'isolamento che distrugge ogni relazione parallela fra internati (e contemporaneamente rende il detenuto fragile e dipendente dall'amministrazione carceraria, come il lavoratore che deve essere dipendente dal suo datore di lavoro), in modo da rendere impossibile qualsiasi associazione fra detenuti e quindi fra operai, la quale potrebbe essere pericolosa all'esterno delle mura carcerarie per l'ordine costituito e per gli imprenditori, e sia disciplinato, cioè pronto ad eseguire meccanicamente, senza protestare, i comandi che gli sono imposti dai suoi superiori, grazie ai rapporti verticali gerarchici con lo staff di sorveglianza (il quale ha il potere di punire il detenuto indisciplinato) che il carcere crea ed enfatizza. La comunità interna del carcere diviene, quindi, il modello ideale di quella che dovrebbe essere la comunità operaia al suo di fuori, secondo la concezione borghese-capitalistica. (D. Melossi e M. Pavarini, 1977, p. 266).

## 2. Carcere, fabbrica e terre sabaude

Nelle terre sabaude l'idea del carcere moderno giunse durante gli anni della dominazione franco-napoleonica e si concretizzò con l'apertura, il 9 Dicembre 1828, sotto il Regno di Carlo Felice, della *Casa di reclusione e di lavoro* nel castello chiamato *La Castiglia* a Saluzzo e con le riforme penitenziarie di Re Carlo Alberto e di Re Vittorio Emanuele II, ma possiamo dire che la storia del carcere moderno nel Regno di Sardegna non pare

aderire all'approccio strumentalista della pena detentiva, poiché tale tesi non è in grado di spiegare, né sul terreno delle ideologie penitenziarie, né su quello delle reali condizioni di vita dei detenuti, salva la ritenuta necessità dei riformatori piemontesi (e italiani) del carcere di mantenere la funzione deterrente e la funzione punitiva della pena detentiva in base al principio della *less eligibility*, regolatore della situazione materiale dei detenuti in base a quella della popolazione libera più svantaggiata e povera, e salva la provenienza dell'assoluta maggioranza dei reclusi sabaudi dal mondo agricolo-rurale, la genesi del carcere moderno nel contesto degli stati italiani preunitari, quindi anche del Regno di Sardegna, e del primo Regno d'Italia *post* unificazione, mancando, in tali contesti, i presupposti economici e sociali su cui la predetta teoria si fonda e che rendono plausibile la spiegazione della nascita del carcere moderno in funzione delle esigenze del

mercato del lavoro e del sistema di produzione capitalista.

Difatti, nel contesto italiano, la manifattura, la fabbrica, la meccanizzazione, il sistema di fabbrica, il capitalismo e la rivoluzione industriale si sono sviluppati con notevole ritardo rispetto agli altri stati europei, in particolare rispetto agli stati del nord Europa. Di conseguenza, è mancata in Italia quella fase storica in cui il carcere può aver svolto una funzione di addestramento del nascente proletariato alla disciplina e alle esigenze capitalistiche del lavoro di fabbrica e di controllo del mercato della forza lavoro.

Il penitenziario, dunque, non è stato utilizzato, in Italia, nel quadro delle esigenze produttive della nascente economia capitalista. Basta dire, per dimostrarlo, che il sistema penitenziario prescelto dalla maggioranza degli studiosi italiani ottocenteschi (ma non propriamente da quelli del Regno di Sardegna), il sistema Filadelfiano<sup>7</sup>, era quello che

---

<sup>7</sup> Il sistema penitenziario Filadelfiano, sistema di organizzazione dello spazio e della vita detentiva e modalità di esecuzione della pena carceraria per realizzare il trattamento umano e il riadattamento del condannato alla vita sociale, correggendolo ed emendandolo, nato a fine settecento a Philadelphia, nello stato americano quacchero della Pennsylvania, era basato sull'isolamento assoluto e continuo dei detenuti nella propria cella, progettata in modo da garantire comunque la soddisfazione dei bisogni primari (A. Capelli, 1988, p. 8), sulla separazione totale dal mondo esterno, sull'obbligo del silenzio, sul lavoro individuale, sull'istruzione, sull'educazione morale e religiosa, sulla preghiera e sulla meditazione, il tutto, secondo orari rigidamente stabiliti, sempre all'interno delle celle individuali, come del resto anche i pasti. Addirittura, fuori dalle celle, i detenuti uscivano solo bendati e per il passeggio e l'attività fisica dei detenuti, due volte alla settimana, erano previsti appositi cortili individuali, adiacenti alle singole celle, separati da alte mura, con orari fissati in modo tale che i detenuti di celle vicine fra di loro non si trovassero mai a passeggiare nello stesso momento (R. Canosa e I. Colonnello, 1984, p. 142). Per quanto riguarda il lavoro, esso veniva organizzato e gestito secondo la modalità del *public account*, cioè esclusivamente dall'amministrazione penitenziaria, a cui andavano totalmente i suoi prodotti economici e i prigionieri non ricevevano alcun salario (M. Pavarini e D. Melossi, 1977, p. 241 e ss.). I detenuti impagliavano sedie, tagliavano e cucivano divise, fabbricavano scarpe e stivali, lavoravano la stoppa e arrotolavano sigari (T. Buracchi, 2004, p. 198). Si trattava, quindi, di un lavoro manuale e artigianale, esercitabile da un solo individuo, a causa del poco spazio a disposizione nelle celle in cui veniva svolto, che impediva l'utilizzo di grandi e complessi macchinari e che, di conseguenza,

meno si prestava a fungere da laboratorio di addestramento al lavoro collettivo in fabbrica. Per di più, l'internamento carcerario ha sempre avuto ad oggetto una fetta di persone troppo scarsa per esercitare una notevole influenza sul mercato del lavoro e dei salari e la produttività del lavoro dei detenuti, oltre ad avere quasi sempre alti costi, ha sempre avuto risultati scarsi e inidonei a competere qualitativamente e quantitativamente con le produzioni similari del mercato libero (G.

Neppi Modona, 1985, p. 58; M. Pavarini e D. Melossi, 1977, p. 48; V. Lamonca, 2012, p. 59; A. Capelli, 1988, p. 139; R. Canosa e I. Colonnello, 1984, p. 179; G. Nalbone, 1988, p. 6-7).

Inoltre, possiamo ricordare che secondo Paola Casana (1998, p. 189) la scelta piemontese per il sistema penitenziario di Auburn<sup>8</sup> fu determinata, oltre che dalle opinioni dei riformatori e studiosi sabaudi, dal fatto che questo sistema richiedeva per la sua

---

permetteva solo l'uso di pochi e rudimentali strumenti. Motivo per cui, questa forma di lavoro era incapace di produrre su larga scala e, dunque, era praticamente improduttivo e non autosufficiente a livello economico (A. Capelli, 1988, p. 216 e ss.). Difatti, per i sostenitori di questo sistema il lavoro carcerario era solo uno strumento terapeutico di livello spirituale e morale, poiché, per le sue caratteristiche, non poteva insegnare agli internati quelle abilità e capacità professionali che erano richieste all'operaio moderno (T. Buracchi, 2004, p. 199 e 201).

<sup>8</sup> Nel sistema penitenziario di Auburn, dal nome del luogo, nello stato americano di New York, in cui si trovava il carcere dove esso venne sperimentato per la prima volta, per armonizzare le esigenze rieducative dei prigionieri e l'esigenza di produttività del lavoro carcerario, i detenuti venivano isolati nelle loro celle individuali solo durante la notte, mentre di giorno lavoravano, in grandi laboratori, mangiavano e ricevevano l'istruzione scolastica e religiosa in comune, ma rispettando, per evitare ogni interazione fra i reclusi, la regola del silenzio più assoluto, salvo per rispondere alle domande dei carcerieri o per chiedere loro delucidazioni riguardanti il lavoro. Questa regola del silenzio richiedeva una sorveglianza continua e severissima e una ferrea disciplina di stampo militare, la quale pianificava ogni istante della giornata dei detenuti, cadenzando i tempi di riposo e di lavoro per mezzo del segnale di una campana. La più minima infrazione dell'obbligo del silenzio veniva immediatamente repressa con pene corporali, tra le quali la più usata era quella delle percosse con la frusta o con il bastone (A. Capelli, 1988, p. 118-119). Il sistema di Auburn riusciva, dunque, a combinare le istanze pedagogiche e rieducative del sistema Filadelfiano (grazie all'isolamento notturno e all'obbligo del silenzio per evitare la corruzione morale e criminale del recluso e costringerlo forzatamente alla meditazione e riflessione) con il lavoro produttivo e economicamente autosufficiente (T. Buracchi, 2004, p. 201-202). Il lavoro in comune in grandi laboratori (c.d. *common work*), infatti, permetteva l'introduzione delle macchine, consentendo una produzione su larga scala concorrenziale a quella nel mondo libero. Di conseguenza, il lavoro carcerario poteva coprire i costi di gestione del carcere, produrre utili e insegnare ai detenuti le capacità professionali richieste nel mondo libero, in modo da aiutarli nel percorso di reinserimento sociale alla fine della pena. Non a caso, nel sistema di Auburn, il lavoro era organizzato e gestito con il sistema del *contract system*, cioè veniva dato in appalto a un imprenditore privato contraente, il quale si occupava anche del mantenimento della popolazione detenuta, e i reclusi lavoratori venivano parzialmente retribuiti (M. Pavarini e D. Melossi, 1977, p. 241 e ss.). Un altro vantaggio economico del lavoro in comune era la riduzione delle spese di costruzione, poiché le celle, essendo destinate al solo isolamento notturno e non al lavoro, potevano essere poco attrezzate e di dimensioni ancora più ridotte di quelle del sistema Filadelfiano (A. Capelli, 1988, p. 118). Infine, il lavoro in comune, che, secondo Tocqueville, poteva indurre il reo ad acquisire l'abitudine al rispetto delle norme sociali e della legge (G. Caputo, 2020, p. 26), per i suoi sostenitori, poteva risvegliare il senso sociale e rappresentare una soluzione al problema degli effetti dannosi prodotti sulla psiche dei condannati dalla segregazione cellulare rigida del sistema di Philadelphia (A. Borzacchiello, 2005, p. 87).

attuazione, rispetto a quello di Filadelfia, una spesa inferiore e meno spazio (particolari non insignificanti data la condizione non sempre rosea delle finanze dello Stato Sabaudo) e, ulteriormente, permetteva di riadattare stabilimenti detentivi già esistenti, come effettivamente avvenne nell'edificio della *Generala* e nel penitenziario femminile di Pallanza<sup>9</sup>.

Secondo Pavarini e Melossi (1977, p. 174), invece, rifacendosi alle tesi di Rusche e Kirchheimer, il Regno di Sardegna optò per il sistema di Auburn, dato che questo sistema, permettendo “il lavoro in collettività e, quindi, produttivo, venne ritenuto particolarmente adatto agli sforzi industriali del Piemonte, ove l'industria manifatturiera era

realmente ancora ai primissimi passi”. Questa tesi non è, però, persuasiva, perché, in questo periodo storico, questi sforzi industriali del Piemonte erano quasi inesistenti.

A Torino, nel Regno di Sardegna e nel resto d'Italia, la rivoluzione industriale fu avviata anni dopo, alla fine del XIX secolo, l'opificio e la fabbrica erano fenomeni del tutto eccezionali, in uno sfondo dominato dal piccolo esercizio commerciale, dall'artigianato, dal lavoro a domicilio e soprattutto dall'agricoltura, e la piccola borghesia industriale aveva un peso politico molto limitato, il quale non poteva di certo influenzare le scelte governative in materia penitenziaria come in altri settori<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Inoltre, Carlo Alberto, dopo essersi personalmente informato in materia di riforma delle carceri, leggendo molti scritti sull'argomento, come quelli di Charles Lucas, Charles Grellet Wammy, Alexis de Tocqueville, Gustave Beaumont e Nicolaus Heinrich Julius e aver promosso numerosi studi, espresse fin da subito la sua preferenza per il sistema di Auburn, che riteneva idoneo all'emendazione dei detenuti se spogliato dalle implicazioni violente e se integrato da una buona educazione religiosa. Infatti, questo era un requisito che il Re considerava imprescindibile per un sovrano cattolico e che determinava la sua preferenza per la regola Auburniana, dato che quest'ultima permetteva lo svolgimento del culto cattolico, mediante funzioni religiose collettive (S. Rapetti, 1998, p. 324).

<sup>10</sup> Solo per fornire alcuni dati a proposito dell'arretratezza economico-industriale del Regno di Sardegna e dell'intera Italia, nel 1861 le attività agricole concorrevano per ben il 58% del totale del prodotto interno lordo, contro il 20% delle attività del secondo settore e il 22% delle attività terziarie. Il 60% dei lavoratori era occupato nel settore agricolo, contro il 23% delle attività secondarie (ma, comprendendo anche artigiani, manovali e lavoratori stagionali, oltre ai veri e propri lavoratori salariati a tempo pieno o parziale) e il 17% delle attività terziarie. L'agricoltura, tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, aveva subito un deciso incremento produttivo, creando una media e piccola proprietà contadina della terra, ma anche un aumento dei contadini-affittuari, coloni, compartecipi, mezzadri o lavoratori salariati nei poderi, nelle fattorie e nelle colonie, nonché il primo sorgere dell'impresa agraria capitalista, incentrata sul “modello abitativo-produttivo della cascina”. Invece, per quanto riguarda il settore industriale-manifatturiero, in ragione dei limitati interventi di alcuni governi come quello Piemontese nel periodo “Cavouriano”, era fortemente sottosviluppato, anche a causa della mancanza di materie prime, della drammatica carenza di carbone, della mancata introduzione delle nuove tecnologie, della pochezza del capitale fisso sociale, della fragilità del sistema creditizio e del basso sviluppo dei livelli di alfabetizzazione e di istruzione. In Italia esistevano, in ordine sparso, ma soprattutto nel nord, alcuni esigui insediamenti industriali e manifatturieri ed opifici di qualche entità medio-piccola e con una discreta organizzazione finanziaria e dotazione di macchinari, ma non in grado di costituire un sistema industriale “auto-propulsivo” e in grave ritardo dal punto di vista di capacità manageriali, produttive e tecnologiche, rispetto al resto d'Europa. La maggioranza di questi insediamenti era attiva nel settore

Per di più, il funzionario riformatore piemontese Giovenale Vegezzi-Ruscalla, più volte ispettore generale delle carceri sabaude, preferiva nettamente, anche poiché poteva facilitare il controllo disciplinare sul territorio dei liberati e dell'intero buon ordine sociale e, contemporaneamente, favorire lo sviluppo economico e agricolo del Piemonte,

l'applicazione dei condannati nei lavori agricoli, piuttosto che nei lavori manifatturieri, da lui considerati lavori che si svolgevano in degli ambienti immorali ed inadatti a mantenere sulla retta via gli ex detenuti rieducati in carcere.

In particolare, Vegezzi, appassionato studioso del settore agricolo<sup>11</sup>, nei suoi scritti

---

tessile e in quello della trasformazione dei prodotti alimentari, anche e soprattutto tramite il sistema del lavoro a domicilio delle donne e dei contadini inattivi nel periodo invernale. La pluriattività della manodopera rurale era, quindi, molto elevata. Il processo di separazione delle attività industriali da quelle agricole e i livelli di specializzazione produttiva erano ancora molto arretrati. I veri e propri operai, nel senso classico del termine, ossia i prestatori d'opera in fabbrica retribuiti con un salario da cui traevano in modo esclusivo i propri mezzi di sussistenza, erano veramente pochissimi. Il settore più importante per il valore della produzione e il numero di occupati era quello della seta con 200.000 addetti. Dove, tuttavia, il confronto con l'estero era praticamente improponibile era nel settore delle industrie metallurgiche e meccaniche, decisive nella rivoluzione industriale inglese e centrali nelle economie di tutti gli altri paesi che avevano intrapreso lo stesso percorso. In questo settore, il panorama italiano di arretratezza organizzativa, finanziaria, tecnologica e produttiva era veramente imbarazzante, anche a causa della mancanza di carbone. Nel 1861, l'Inghilterra produceva e consumava 85 milioni di tonnellate di carbone, la Francia 9,4 milioni, la Germania 18,7 milioni e l'Italia solo 34.000 tonnellate. All'indomani dell'unità nazionale, la composizione dei consumi energetici italiani era ancora quasi interamente basata sulla legna da ardere e sulla forza idrica, mentre quella dei paesi nord e centro europei era ormai spostata quasi esclusivamente sul carbone. Vi erano inoltre ritardi nei sistemi infrastrutturali, stradali, navali, portuali e ferroviari (all'inizio degli anni Sessanta del XIX secolo, l'Italia aveva solo 2.400 Km di binari, quasi tutti nel nord, mentre l'Inghilterra ne aveva 14.600, la Francia 9.000 e la Germania 11.000), nell'alfabetizzazione (gli analfabeti rappresentavano il 50% della popolazione nazionale, in Emilia-Romagna il 78%, in Toscana il 74% e nel sud addirittura l'88%), nello sviluppo tecnologico e creditizio. L'assenza di una moderna siderurgia nazionale era poi a sua volta un *handicap* grave per l'industria meccanica italiana, le cui pochissime imprese, tranne nel settore dei cantieri navali, non erano in grado neppure di far fronte alla limitatissima domanda interna di prodotti meccanici complessi. In definitiva, l'industrializzazione in Europa, e oramai anche negli U.S.A., stava cambiando in modo radicale la vita di enormi masse di individui, mentre il territorio italiano era quasi completamente tagliato fuori da queste trasformazioni economiche e sociali.

<sup>11</sup> Giovenale Vegezzi-Ruscalla, difatti, oltre a curare per alcuni anni una rubrica intitolata *Dell'influenza dell'agricoltura nel miglioramento sociale* sul periodico *Letture di Famiglia* di Torino, scrisse altri saggi sull'argomento dei correzionali per minori e dei lavori agricoli dei detenuti. Ad esempio, possiamo citare: *Cenni intorno al correzionale dei giovani che è per aprirsi nell'edificio della Generala presso Torino*, pubblicato nel *Calendario pe' Regi Stati* (1840a, p. 569-588); *Istituzioni penitenziarie presso Torino* (dove descrive sia il carcere minorile della Generala sia il correzionale delle prostitute e l'ospizio celtico presso l'Ergastolo), pubblicato in *La descrizione di Torino* di Davide Bertolotti (1840b); *Delle istituzioni agrarie per i giovani delinquenti, i discolti, gli esposti, gli abbandonati ed i vagabondi, e dell'insegnamento alle classi rurali* (1850); *Casali di correzione industriale-agricola di Marsiglia*, nella rubrica intitolata *Dell'influenza dell'agricoltura nel miglioramento sociale* e curata dallo stesso G. Vegezzi-Ruscalla, in *Letture di Famiglia*, anno 2, n. 9, del 1843; *Dell'applicazione dei condannati ai lavori agricoli*, in *Repertorio d'agricoltura e di scienze economiche ed industriali* del 1850; *Della convenienza di erigere nell'Eremo di Lanzo una scuola rurale di riforma per i giovani oziosi e vagabondi* (1857). Vegezzi, inoltre, durante le sue visite presso le carceri europee, poté visitare anche penitenziari destinati ai minori o in cui i detenuti erano impiegati nei lavori agricoli e ricopri, seppur temporaneamente, la carica di direttore del carcere minorile agricolo-industriale della

sul carcere agricolo minorile della *Generala* e sull'applicazione dei condannati nei lavori agricoli<sup>12</sup> (1840a, 1840b e 1850), dopo aver ricordato che all'interno della riforma delle carceri, promossa ed attuata negli ultimi vent'anni in America e in Europa, in base ai diversi sistemi penitenziari, la necessità di far lavorare, all'interno delle prigioni, i detenuti era sempre stata posta come principio universale ed incontrastabile, poiché questo lavoro era riconosciuto come necessario ed utile per agevolare il mantenimento dell'ordine nelle prigioni, per fortificare la salute dei condannati, per contribuire alle spese che il governo doveva sostenere per il

mantenimento del sistema carcerario, per dare ai reclusi la possibilità di procurarsi un vitto ulteriore e per offrire ai detenuti liberati una modalità di guadagnarsi da vivere onestamente, prevenendo di conseguenza le recidive, ma anche che gli operai liberi avevano iniziato a lamentarsi della concorrenza sleale posta nei loro confronti dalle manifatture penitenziarie, dato che le mercedi molto più basse percepite dai detenuti rendevano il loro lavoro economicamente più competitivo rispetto a quello nel mondo libero, espone, per prima cosa, le economie che lo Stato avrebbe potuto realizzare se avesse deciso di realizzare penitenziari agricoli.

---

*Generala*, nel 1850, con il compito specifico di renderlo un istituto detentivo e correzionale destinato esclusivamente all'agricoltura e all'orticoltura. Infine, Vegezzi si occupò dell'agricoltura in modo generale, compiendo studi su questo argomento, non solo a livello teorico ma anche a livello pratico (utilizzando, ad esempio, il giardino della sua villa detta del *Mescià*, ancora oggi esistente nel comune di Pecetto Torinese con il nome di Villa del Sacro Cuore, e poi donata come dote alla figlia Emeranziana, detta Emma, in occasione del suo matrimonio con il politico e diplomatico Costantino Nigra), scrivendo o traducendo saggi sull'agricoltura, ad esempio *Tre lezioni sull'agricoltura dette ad Oxford il 22 luglio e 25 novembre 1840, e 26 gennaio 1841 nelle quali le funzioni dei concimi sono particolarmente considerate, e chiariti i principi scientifici da cui pare derivi la loro efficacia* (1843); *Insegnamento agronomico in Germania* (1844); *Dei concimi artificiali* (1846); *Delle malattie delle piante rotive* (1846); *L'applicazione della geologia all'agricoltura* (1846); *L'applicazione dei concimi e l'uso del soprassolfato di calce* (1847); *La chimica resa facile agli agricoltori* (1847); *Nuova teoria vegetale* (1849); *Catechismo di geologia e chimica agraria* (1847); *Istruzione popolare sui concimi* (1847); *Storia, composizione e qualità dei fertilizzanti del guano peruviano* (1848 e 1853), e partecipando, insieme a Cesare Alfieri, a Carlo Ilarione Petitti, a Camillo Benso di Cavour e ad altri trentadue fra politici, intellettuali e possidenti agrari appartenenti alla nobiltà e alla borghesia piemontese, alla costituzione dell'*Associazione Agraria Subalpina* (la quale cambiò più volte il proprio nome: *Associazione Agraria di Torino*, *Associazione agraria pe' Regi Stati*, *Associazione Agraria degli Stati Sardi* e *Associazione Agraria del Regno d'Italia*), della quale Vegezzi fu socio attivo per molti anni. Dell'*Associazione Agraria Subalpina*, i cui obiettivi erano migliorare le condizioni dell'agricoltura sabauda, favorire la diffusione delle nuove tecnologie agrarie e sostenere la crescita delle competenze degli agricoltori, Vegezzi fu membro della commissione incaricata delle pratiche necessarie per ottenere il consenso del sovrano (consenso regio concesso per la prima volta ad un'associazione proprio in quell'occasione), firmatario della petizione rivolta, a tal fine, al Re Carlo Alberto, consigliere residente e primo segretario. Anzi, la prima sede di questa associazione fu posta proprio al pianterreno della casa di Vegezzi in Via dei Ripari n. 9 (oggi via Plana) a Torino (V. Faninni, 1989, p. 29-30 e 32-35).

<sup>12</sup> Inoltre, in queste opere Vegezzi fa riferimento alle positive esperienze di molti correzionali agricoli per minori delinquenti o irrequieti, creati in Europa e negli U.S.A. anche per volontà di benefattori privati, e di carceri in cui i detenuti, di ogni età, venivano occupati nei mestieri agricoli. Non mancano, poi, cenni alle teorizzazioni su questi argomenti dei principali studiosi e riformatori delle carceri di livello internazionale. Il tutto dimostra l'incredibile livello di conoscenze che Vegezzi aveva raggiunto in queste materie.

*In primis*, oltre al fatto che il lavoro agricolo all'aria aperta e a contatto con la natura era considerato un ottimo strumento di rieducazione morale e sociale dei reclusi, poiché essi vedendo crescere e poi godendo dei frutti della loro fatica, avrebbero acquisito la positiva attitudine a vivere e a sostentarsi tramite la vendita o l'autoconsumo dei risultati di un lavoro irreprensibile ed utile per l'intera società, il costo di realizzazione di un carcere agricolo sarebbe notevolmente inferiore a quello richiesto per realizzare un penitenziario dove impiantare lavorazioni industriali da attuare con il sistema di Philadelphia o con quello di Auburn.

In secondo luogo, dal lavoro agricolo all'interno del penitenziario si potrebbero ottenere frumento, patate, ortaggi ed altri prodotti da utilizzare per il vitto dei detenuti, comportando un notevole risparmio nella spesa annua di mantenimento della struttura detentiva. Oltre a ciò, secondo Vegezzi, il lavoro agricolo all'aria aperta permetterebbe di fornire ai prigionieri, come vitto, una minore quantità di carne per mantenerli in buona salute, rispetto a quella necessaria in caso di lavori sedentari come quelli delle manifatture. Ecco un altro risparmio.

In terzo luogo, i lavori agricoli all'aria aperta potrebbero giovare alla salute dei detenuti, diminuendo l'incidenza delle malattie nelle carceri e, di conseguenza, la spesa pubblica destinata ai servizi dell'infermeria carceraria, la quale era sempre la più elevata nella contabilità delle prigioni. Infine, la fatica e la durata dei lavori agricoli potrebbero

combattere efficacemente il "vizio solitario" (cioè l'autoerotismo), il quale secondo le concezioni di quei tempi poteva provocare il marasmo, l'imbecillità e l'epilessia. Combatte efficacemente questo fenomeno, tramite il lavoro agricolo, a giudizio di Vegezzi, si potrebbe ottenere un risparmio, poiché gli inabili al lavoro erano solo un peso per l'amministrazione carceraria e gli imbecilli non potevano essere rieducati.

Inoltre, lagnanze degli operai liberi, comunque infondate, perché, se i detenuti non avessero commesso i delitti che avevano portato alla loro condanna, ora sarebbero in libertà e lì farebbero concorrenza agli operai liberi, non sarebbero mai esistite se i governi avessero deciso di destinare i condannati ai lavori agricoli, poiché l'agricoltura è un'arte che non teme la concorrenza ma, anzi, spinge i suoi lavoranti a migliorarsi, e, soprattutto, non crea concorrenza con il lavoro industriale libero.

Vegezzi enuncia, poi, un altro beneficio del lavoro agricolo dei detenuti. Partendo dalla constatazione che, nel Regno di Sardegna, la maggioranza della popolazione apparteneva alla classe rurale e, di conseguenza, dal fatto che la maggioranza della popolazione detenuta era composta da ex contadini, Vegezzi ritiene che per questa maggioranza di ex agricoltori, abituata ad una vita attiva e all'aria aperta, il soggiorno in un carcere ordinario sia nocivo ed equivalga, spesso, se di lunga durata, ad una sentenza di morte.

A tutto ciò, Vegezzi aggiunge anche la constatazione che le differenze di professione esercitate in passato dai detenuti, se non si impiantano lavori agricoli all'interno delle carceri, rendono l'uniforme applicazione della legge penale, in realtà, una nociva disuguaglianza. Nello specifico, il riformatore piemontese espone l'opinione secondo la quale per i condannati ex contadini risulta molto difficile imparare, all'interno della prigione, un nuovo mestiere industriale-artigianale, non avendo essi la necessaria predisposizione.

Infatti, se un condannato, proveniente dalla città, veniva impiegato in mestieri che già svolgeva in precedenza, come il calzolaio, il sarto o l'ebanista, egli poteva procurarsi una discreta mercede per migliorare il proprio vitto in carcere e per disporre di una buona somma di denaro da utilizzare una volta scontata la pena, mentre se un ex agricoltore veniva assegnato, in carcere, ad un lavoro di tipo artigianale o industriale, egli non aveva alcuna competenza in tali mestieri, difficilmente avrebbe potuto imparare a svolgerli e, di conseguenza, sarebbe stato obbligato ad eseguire piccole mansioni di poco conto, guadagnando pochi centesimi da investire successivamente per il suo futuro. Questa era un'ingiusta disuguaglianza, soprattutto quando, in carcere, il detenuto proveniente dalla città si fosse comportato in modo mediocre e l'ex contadino, invece, avesse tenuto una condotta lodevole.

Dunque, l'ex agricoltore, assegnato, in carcere, a lavori di tipo artigianale o

industriale, una volta tornato in libertà, a causa di ciò, avrà perso la forza e la capacità per i lavori agricoli e non avrà, di certo, imparato una nuova professione, capace di permettergli di guadagnare un buon salario per poter soddisfare tutti i suoi bisogni primari.

Di conseguenza, quel detenuto, per poter sopravvivere, dovrà necessariamente tornare a delinquere. Il sistema manifatturiero delle carceri, quindi, secondo Vegezzi, trasformava l'abile contadino in un cattivo operaio cachettico. Invece di porre il detenuto liberato in condizione di sopravvivere con oneste fatiche, lo forzava a delinquere per incapacità al lavoro.

Un tale sistema di lavoro carcerario, a giudizio di Vegezzi, non poteva assolutamente raggiungere l'obiettivo della riforma morale e sociale del condannato. Non restava che ammettere che, per risolvere questo problema, i condannati ex contadini dovevano essere assegnati, in carcere, a lavori di tipo agricolo. Anzi, Vegezzi sostiene anche che pure i condannati provenienti dalle città andrebbero assegnati a questo tipo di lavori, poiché, imparando un nuovo mestiere, una volta liberati, essi andrebbero a cercar lavoro nelle campagne, invece di far ritorno nelle città dove, per diversi motivi, era molto più probabile tornare a delinquere o comunque tornare a comportarsi in modo disdicevole.

Difatti, un detenuto, che in carcere abbia imparato a svolgere un'attività industriale, una volta liberato, per trovare lavoro e sfruttare al meglio le competenze acquisite

in carcere, dovrà necessariamente recarsi presso una manifattura dello stesso tipo di quella che aveva praticato all'interno delle mura della prigione. Queste manifatture, però, sono ubicate all'interno o comunque nelle vicinanze delle città popolate, poiché lì il traffico commerciale è più considerevole e la possibilità di vendere i prodotti è più elevata. Ma, un detenuto appena liberato, all'interno di una grande città, in mezzo alla folla del popolo e poco vigilato dalle autorità, viene pericolosamente esposto alle seduzioni del libertinaggio, del gioco e dei bagordi, e alle pericolose amicizie con mariuoli, truffatori ed altri ex detenuti, che facilmente si confondono tra la numerosa popolazione. Di conseguenza, per lui sarà molto difficile mantenersi rettamente sulla via della giustizia e dell'onestà, alla quale la rieducazione subita in carcere lo ha indirizzato.

Inoltre, anche se la manifattura si trovasse in un piccolo paese, diminuirebbero certamente i pericoli dell'aggregazione esterna, ma rimarrebbero "quelli dell'agglomerazione interna". Su questo aspetto, infatti Vegezzi, riportando anche l'opinione di Charles Lucas (ispettore generale e riformatore delle carceri francesi), sostiene che le manifatture, con qualche rara eccezione, anche a causa del loro miscuglio di sessi e di età, sono luoghi immorali, una scuola di corruzione reciproca inadatta a coloro che avevano appena scontato una pena a causa della commissione di un reato determinata dalla loro abiezione dei sentimenti e delle virtù, dove il lavoro manifatturiero attrae e

demoralizza non solo il singolo, ma l'intera sua famiglia.

A ciò, si deve aggiungere che nelle grandi manifatture si agevola la nascita di coalizioni fra gli operai pericolose per gli imprenditori, che gli scarcerati creano ulteriore concorrenza nel mercato del lavoro, già quasi saturo nel settore manifatturiero, agli operai da sempre onesti e che sarebbe impossibile dar lavoro nelle manifatture a tutte le persone liberate dalle carceri, anche perché se non crescono i consumi nessuno aumenterebbe la produzione e perché già si indirizzano nelle manifatture le persone ricoverate negli asili per i poveri, nelle opere pie, negli orfanotrofi e nelle altre istituzioni della pubblica carità.

Gli ex detenuti, addestrati in carcere al lavoro manifatturiero, non trovando, per queste ragioni, un lavoro, andrebbero semplicemente ad aumentare la popolazione disoccupata e bisognosa d'assistenza. Per di più nelle manifatture la vita è sedentaria e stipata in luoghi poco ossigenati e spesso dotati di poca luce, situazione che di certo avrebbe potuto generare a problemi di salute, anche per i figli degli operai. Vegezzi, in questo passaggio, sembra ritenere che lo stile di vita, sedentario e con poco tempo trascorso all'aria aperta, dei genitori operai possa in qualche modo influire negativamente sulla salute dei figli.

Difatti, sostiene che la prole con maggiori problematiche di salute sia quella di coloro che hanno trascorso gli anni migliori

della giovinezza in prigione, poiché essi, in carcere, hanno trascorso pochissimo tempo passeggiando all'aria aperta. Quindi, se non bastasse quanto già detto per ammettere l'utilità dei lavori agricoli dei detenuti, si poteva, per Vegezzi, anche aggiungere che il sistema manifatturiero delle prigioni, invece di scemare il numero dei malfattori e dei proletari nelle città, lo accresceva.

Vegezzi, contemporaneamente, espone anche altri benefici che possono derivare dall'impiego dei giovani detenuti nei lavori agricoli. Infatti, il lavoro agricolo, all'aria aperta e a contatto con la natura, anche se faticoso, favorisce la rigenerazione morale dei giovani, irrobustisce il loro corpo, "mantiene, anzi, accresce la vigoria di salute dei carcerati", è più sano di quello delle manifatture ed è adatto a tutte le forze.

Inoltre, nelle campagne, i lavori da eseguire non mancano mai e non vi sarebbe disoccupazione. I giovani reclusi, poi, istruiti non solo a scrivere, leggere e far di conto, ma anche, sia a livello teorico che pratico, nell'agricoltura, grazie ad un'apposita scuola agricola interna al carcere, dove riceveranno istruzioni "sulla fisiologia e nosologia vegetale, sulla cultura dei campi e sulla legge delle rotazioni, sull'arte di fare i vini, di elevare i boschi, sui vari sistemi di concimazione, etc.", una volta scarcerati, anche grazie all'attestato delle capacità acquisite e di buona condotta che verrà loro consegnato, potranno trovare molto facilmente un'onesta, stabile e proficua occupazione lavorativa

come manovali, coloni, mezzadri o direttori di poderi.

"Gli scarcerati (n.d.r. dunque) non andrebbero ad inurbarsi (n.d.r. nelle città e) nelle manifatture (n.d.r. dove i pericoli per la salute e le probabilità di tentazione criminale e di corruzione morale sono più elevate), ma anzi sarebbero per la natura dell'istruzione avuta, costretti a stare fuori dalle città, sarebbero nelle ville, nei poderi e nelle masserie meglio conosciuti dall'autorità politica, ed avrebbero una professione non soggetta a quante peripezie vanno soggette quelle delle arti meccaniche". Però, i lavori per i reclusi, specialmente se giovani, in un carcere agricolo non dovevano essere solo quelli agricoli dell'orto, del campo e della stalla, ma anche quelli industriali connessi con l'agricoltura o comunque derivanti direttamente da essa, come la fabbricazione degli attrezzi agricoli, di corde, di botti, di panieri etc. e la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Questo per rendere l'istituto autosufficiente e per avere lavori da far svolgere ai detenuti, in carcere ma anche una volta liberati, durante la stagione invernale e nei giorni di pioggia. Inoltre, in tal modo i giovani sarebbero stati istruiti anche in altre lavorazioni, accrescendo i loro possibili mezzi di sostentamento, anche per gli eventuali periodi di carestia o di possibile, ma improbabile, eccedenza di forza lavoro nelle occupazioni agricole. Il tutto doveva essere finalizzato a permettere a quei giovani detenuti di sfuggire dall'ozio, "il più forte incentivo al vizio, epperò al delinquere".

Vi sono poi altri benefici del lavoro agricolo. Ad esempio, l'agricoltore necessita di un minore guadagno per procurarsi il vitto, dato che può integrarlo direttamente ed agevolmente con il frutto del suo lavoro e inoltre, se la vecchiaia e i problemi di salute renderanno prima o poi inabile l'operaio della manifattura, costringendolo a ricorrere alle opere di carità, questo non può avvenire per il contadino, poiché l'agricoltura offre occupazioni per entrambi i sessi, per tutte le età e per tutte le forze, come i lavori nella stalla e lo "spannocchiare". Vi è, poi, un vantaggio legato al fatto che l'istruzione agricola fornita ai reclusi rende inutile l'istituzione di case di rifugio per gli scarcerati e rende agevole, invece, l'istituzione di società di patrocinio per gli scarcerati. Vegezzi, infatti, riteneva che, nelle carceri, con l'isolamento notturno e il lavoro in comune ma in silenzio, i condannati sono posti al sicuro dai "pericoli dell'associazione", ma, una volta liberati, essi potrebbero contaminarsi nuovamente, anche perché potrebbe succedere che alcuni di loro non siano stati corretti e rigenerati in carcere.

Di conseguenza, è necessario mantenere una costante vigilanza su di essi anche dopo la liberazione dal carcere. Vegezzi, riguardo alle modalità di questa sorveglianza, ritiene che l'applicazione dei giovani reclusi in carcere nei lavori agricoli potrebbe evitare di dover costruire case di rifugio dove

sorvegliare, assistere e dare un lavoro di tipo industriale agli scarcerati, e, contemporaneamente, permette invece di costituire società di patrocinio per i giovani liberati. Ciò, poiché l'addestramento al lavoro agricolo dei giovani reclusi rende più facile trovare piccoli proprietari terrieri, "dotati di vera carità cristiana", disponibili a prendersi l'impegno di dare lavoro, nel settore agricolo e come manovale, ad un giovane scarcerato, che già durante la sua detenzione abbia preso dimestichezza con le pratiche dell'agricoltura, e di vigilare "paternamente" sui suoi comportamenti, "con quell'occhio acuto e solerte che la polizia non può avere".

Comunque, Vegezzi si preoccupa subito di specificare che con questa sua affermazione non vuole assolutamente trasmettere il messaggio che fra gli imprenditori del settore industriale non ci siano filantropi ("sarebbe calunnia"). Il problema, a suo giudizio, risiede nel fatto che la moralità interna delle manifatture, ove i sessi sono confusi, è minore di quella del settore agricolo e, di conseguenza, è meno adatta e conveniente per quelle persone che hanno scontato una pena a causa delle loro precedenti "viziose tendenze"<sup>13</sup>. Inoltre, nello scritto sulla *Casa correzionale agricola di Marsiglia* (1843), Vegezzi, dopo aver detto che le società di patrocinio per i giovani liberati sono l'"indispensabile complemento di ogni riforma delle carceri",

---

<sup>13</sup> La *Società Reale per i giovani liberati dalla casa di educazione correzionale* venne effettivamente costituita, tramite un partenariato pubblico-privato, con il Regio Brevetto del 21 novembre 1846 da Re Carlo Alberto, al fine di continuare a vigilare ed aiutare nel reinserimento sociale i giovani criminali scarcerati dal penitenziario minorile agricolo della *Generala*.

auspicava che l'*Associazione agraria pe' Regi Stati*, autorizzata col Regio Brevetto del 25 agosto 1842, diventasse anche una società di patrocinio per i giovani liberati dal carcere agricolo della *Generala*. In tal modo, questa associazione, secondo Vegezzi, “estenderebbe la sua azione morale e l'utile della patria, che sono i principali motivi che la fecero costituire”.

A giudizio di Vegezzi, il lavoro agricolo e il suo insegnamento ai giovani detenuti in un carcere poteva, poi e infatti, avvantaggiare l'intero settore agricolo e la scienza agronomica del Regno di Sardegna. Questo perché, in primo luogo, il carcere agricolo poteva diventare un podere modello e sperimentale, dove testare, magari nella qualità di succursale della *Regia Società Agricola*, nuove e migliori tecniche di coltivazione, le quali, in genere, i piccoli proprietari terrieri, diffidenti dalle novità e legati alle antiche tradizioni ereditate dai loro padri, non osano porre in essere, ma che erano fondamentali per accrescere o la natura o la quantità dei prodotti del suolo e che in altri stati già “furono talvolta fecondi di risultamenti importantissimi”. Il fatto poi che ai giovani detenuti si insegnino queste nuovi e migliori tecniche di coltivazione, dato che quegli stessi giovani troveranno, dopo essere stati scarcerati, un lavoro con un “tenue salario”, come braccianti o mezzadri o coloni, presso i piccoli proprietari terrieri, che rappresentano la maggioranza del Regno di Sardegna, permetterà di portare quelle stesse innovazioni anche nei poderi di quei padroni, i quali, come detto, sono restii

alle novità, legati alle tradizioni e non copiano i pochi grandi possidenti, che, invece, pongono alla direzione dei loro poderi persone istruite nell'agricoltura ed operano notevoli miglione.

Comunque, i giovani istruiti in carcere nelle nuove tecniche di coltivazione potrebbero essere assunti anche come direttori di poderi dai grandi possidenti terrieri, ottenendo così un lavoro prestigioso e ben remunerato. In tal modo, secondo Vegezzi, il carcere agricolo della *Generala* “potrebbe essere, presso di Noi, in mancanza di scuole speciali elementari di agricoltura, il veicolo, il modo di introdurre le riforme indispensabili al progresso di una buona coltivazione”, al fine di aumentare la produzione agricola e scongiurare possibili futuri periodi di carestia.

Dunque, per tutti questi motivi, a giudizio di Vegezzi, la destinazione dei reclusi, specie se di giovane età, ai lavori agricoli era il miglior sistema possibile. In poche parole, l'applicazione dei condannati ai lavori agricoli, diminuendo l'afflusso di nuovi proletari e malfattori dalle campagne alle città, permettendo di evitare la commissione di nuovi reati e l'aumento delle recidive, concorrendo ad incrementare la produzione agricola e consentendo di sfamare agevolmente tutta la popolazione, era uno strumento che poteva salvaguardare l'intera società. Usando le parole di Vegezzi, per riassumere il suo pensiero: “*Conviene, per rigenerar gli uomini, richiamarli (n.d.r. con il lavoro campestre) alla natura da cui il soggiorno nelle città allontana; nella vita de' campi nessuna professione è vile od abietta;*

*il lavoro a cielo aperto invigorisce la persona e leva la mente a Dio; men costoso è il vitto; per ogni età, per ogni forza evvi l'opportuno lavoro; mentre nelle manifatture l'uomo vegeta come le piante chiuse negli stanzoni; è una macchina inchiodata sur un sedile; gl'incentivi ai vizj in quelle agglomerazioni di età e di sessi diversi sono maggiori; le peripezie molte, anche negli anni di abbondanza; la religione viene trascurata*".

Vegezzi sostiene anche che i lavori di tipo manifatturiero, poi, in generale, si espongono a numerose problematiche, come "la chiusura di un luogo di scalo per politiche contingenze", la mancanza di materie prime, una guerra commerciale e gli sviluppi delle tecniche e delle scienze, le quali possono, in qualunque momento, arrestare una tipologia di lavori industriali o artigianali. Se ciò succedesse ad una lavorazione industriale praticata in un carcere, secondo il riformatore piemontese, bisognerebbe cambiare quella lavorazione e, di conseguenza, trovare nuovi appaltatori, istruire i detenuti, già abili nella precedente lavorazione, a svolgere quella nuova, "arrestare così il progressivo accrescimento del fondo di massa (n.d.r. il guadagno risparmiato) dei condannati", acquistare nuovi macchinari ed utensili e spendere molto denaro pubblico. Inoltre, anche le lavorazioni manifatturiere per l'autoconsumo del carcere, ad esempio la produzione di vestiti e lenzuola per i detenuti, presentano problematiche, *in primis* poiché non sempre ci sarebbe lavoro per tutti i reclusi. Ulteriormente, già in molte carceri i detenuti producono oggetti per i loro bisogni e per quelli dei

reclusi delle altre carceri. Di conseguenza, non sarebbe conveniente aumentare il numero di prigionie in cui si svolgono queste tipologie di lavoro.

In conclusione, Vegezzi, per rafforzare la credibilità delle proprie tesi, riporta quanto scrisse, nell'opera *De la réforme des prisons*, un riformatore delle carceri francesi suo contemporaneo, Leon Faucher, il quale sosteneva che i detenuti applicati ai lavori agricoli sono più docili e più rispettosi delle discipline ed amano i lavori faticosi e all'aria aperta. Per ottenere questo risultato, era sufficiente dare ai detenuti, sotto la vigilanza di buoni guardiani, zappa e vanga e farli lavorare nei campi, per poi rinchiuderli nelle loro celle singole di notte. Mentre, di giorno, il silenzio e la natura agricola dei lavori terranno i detenuti occupati ed isolati e i custodi, in caso di bisogno, impediranno ai detenuti stessi di confabulare utilizzando la loro forza morale e materiale.

Ulteriormente, Vegezzi (1839, n. 23) riteneva, al proposito del futuro economico-industriale del Piemonte e dell'Italia, che «presso di noi la difficoltà della coltivazione delle miniere, il difetto di combustibili fossili, la mancanza di colonie oltremarine, la natura, il clima e le abitudini nostre, fanno ostacolo al gareggiare ed entrare in concorrenza coi grandi Stati industriali dell'Europa». Inoltre, anche il maggior ideologo della riforma carceraria sabauda, l'altro funzionario riformatore piemontese, Carlo Ilarione Petitti (1842), sullo stesso argomento, il futuro economico della Penisola, scrisse che «l'Italia

essendo per condizione propria chiamata più alle imprese agricole che non a quelle dell'industria manifattrice, meglio e prima in essa conviene promuovere, favorire ed estendere quelle imprese, accrescendo con ogni maniera di sussidi la cultura delle feraci terre della penisola».

Dunque, se questo era il pensiero dei riformatori piemontesi delle carceri sul futuro industriale ed economico del paese, la tesi della scelta del sistema di Auburn per addestrare i reclusi ai lavori di fabbrica, al fine di sostenere quei limitati sforzi industriali del tempo, non pare corrispondere alla realtà (R. Audisio, 1987, p. 111-112). Inoltre, in virtù di tali parole e teorie dei riformatori, non si può sostenere che il carcere fosse lo strumento prescelto, nel Regno di Sardegna, per industrializzarlo, per impiantarvi manifatture e fabbriche moderne in quel momento scarsamente diffuse e prospere e per generare e plasmare un ceto proletario allora praticamente inesistente.

In Piemonte ed in Italia, il confronto sui sistemi penitenziari americani fu filtrato dalla consapevolezza delle diversità strutturali da cui i sistemi stessi traevano origine e della specificità delle situazioni sociali verso le quali essi intendevano essere funzionali.

L'assenza di quegli elementi che avevano agito da sfondo al consolidamento delle diverse ipotesi penitenziarie (rapida

industrializzazione, insufficienze del mercato del lavoro e necessità di addestramento di forza lavoro da destinare alla fabbrica) rende poco plausibile, per il Piemonte e l'intera Italia, una lettura strettamente economicistica che riconduce la funzione del carcere al suo legame, o meglio, alla sua funzionalità alle esigenze mutevoli della domanda di forza lavoro e del modo di produzione capitalistico. In questo senso, l'influenza esercitata dai sistemi penitenziari americani sulle iniziative dello Stato Sabauda e sul pensiero dei riformatori piemontesi (ma anche sulle iniziative governative e sulle teorizzazioni dei riformatori negli altri stati preunitari) assume un significato più marcatamente ideologico, legato alle loro capacità presunte di inasprire la portata punitiva e deterrente della pena, mantenendo comunque dignitose le condizioni dei detenuti, e che recupera l'aspetto teorico di tali sistemi, cioè la loro, sempre presunta, capacità di trasformare i criminali, attraverso il loro disciplinamento, eseguito tramite gli strumenti dell'isolamento, della classificazione, della separazione, della rottura di ogni forma di comunicazione orizzontale, del lavoro, dell'istruzione e della preghiera, in cittadini buoni, onesti, laboriosi, utili, obbedienti totalmente all'autorità e subordinati (cioè non pericolosi) all'ordine sociale costituito, rimanendo in sostanza estraneo da motivazioni economiche<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Data l'assoluta necessità della riforma delle carceri, determinata dall'estensione dell'uso della pena detentiva e dallo loro generale deplorabile condizione, gli intellettuali, i filantropi, i governanti e i funzionari pubblici della prima metà dell'Ottocento, italiani ed europei, erano alla ricerca di nuove tecniche e modalità di esecuzione della

Il paradigma concettuale che informava la riforma penitenziaria sabauda e italiana e il suo inserimento in un più vasto ed articolato progetto di controllo sociale, si componeva, quindi, di istanze, che si richiama-  
vano all'umanitario mito del recupero del deviante e del marginale, alla conservazione di un carattere comunque afflittivo della

pena, ma in condizioni umane e dignitose, ai progetti di controllo della devianza e alla fasciazione esercitata dall'utopica elaborazione di esaustivi spazi disciplinari finalizzata alla trasformazione sociale e morale dei delinquenti e al mantenimento dell'ordine costituito. Al centro, ed effettivo punto di riferimento, stavano le esigenze complessive

---

pena detentiva, in grado di garantire ai detenuti condizioni di vita più umane e dignitose, ma comunque severe per mantenere il valore punitivo, afflittivo e deterrente della pena, e in grado di compiere un'opera di rieducazione sociale e morale nei confronti dei detenuti stessi. Era dunque sorto un problema carcerario, sul quale le discussioni internazionali già si erano aperte negli ultimi decenni del settecento, grazie a uomini come John Howard e Jeremy Bentham, e si ravvivarono grandemente all'inizio dell'ottocento, in particolare a partire dal 1833, quando Alexis De Tocqueville e Gustave De Beaumont, i quali erano stati mandati dal governo francese in missione negli Stati Uniti, nel 1831, per studiare i sistemi penitenziari utilizzati in quel paese, pubblicarono la loro opera *Système pénitentiaire aux États-Unis et son application en France*, in cui spiegavano la storia, l'evoluzione e il funzionamento dei sistemi penitenziari americani, quello Filadelfiano e quello Auburniano, con annotazioni sul trattamento dei detenuti e interviste ai prigionieri e ai carcerieri, e il dibattito su di essi negli Stati Uniti. La descrizione dei sistemi americani, con i loro presunti effetti contemporaneamente punitivi e correttivi, suscitò grande interesse, entusiasmo, attenzione e un vivace dibattito in tutta Europa, Italia compresa, fra gli studiosi, i politici, i funzionari amministrativi, gli intellettuali, i medici, gli architetti, i giuristi, i filantropi e l'opinione pubblica, poiché tali modelli di organizzazione carceraria individuavano nella costrizione al lavoro, nell'isolamento, nella separazione in classi delle varie tipologie di prigionieri, nella predisposizione di precise e severe regole e precisi ritmi di vita, nella minuziosa regolamentazione di ogni istante di vita e di ogni movimento dei reclusi e nell'obbligo del silenzio i loro cardini fondamentali ed attribuivano ad essi valore di emenda, di correzione, di umanità, di punizione e di deterrenza. La separazione e l'isolamento rispondevano ad esigenze di controllo, di intimidazione e di impedimento delle relazioni fra i detenuti, potenzialmente corruttive a livello criminale, mentre il lavoro permetteva di organizzare e disciplinare la vita dei reclusi secondo precisi ritmi, poteva instillare in essi una salutare abitudine all'operosità e allo svolgimento di un lavoro onesto come unica fonte di reddito e contribuire ad abbattere i costi dell'istituzione carceraria. I due sistemi americani derivavano la loro completezza e la loro praticabilità dal fatto che non erano nati come astratte teorizzazioni, ma si erano sviluppati e definiti attraverso successive applicazioni a concrete realtà carcerari, e, pur fondandosi su elementi e sull'impiego di meccanismi relativamente semplici, il lavoro e l'isolamento dei detenuti, che non erano elementi del tutto estranei alle realtà repressive europee, li applicavano, però, molto rigidamente all'interno di perfetti schemi disciplinari, architettonici e normativi, per cui possedevano i caratteri di moderne tecniche di condizionamento dei comportamenti, in grado di reprimere e di trasformare la personalità dei reclusi, come pure di sfruttare la capacità produttiva dei detenuti per abbattere i costi dell'istituzione detentiva tramite i guadagni del lavoro carcerario. Essi, quindi, sembravano rispondere compiutamente alle molteplici esigenze della penitentiaria europea, preoccupata di sostituire all'afflittività e brutalità dei vecchi sistemi espriativi modalità detentive più adeguate allo spirito umanitario contemporaneo, ma altrettanto deterrenti e rieducative, per poter porre un freno all'aumento dei tassi di criminalità e di recidiva. Si era, infatti, diffusa la consapevolezza delle potenzialità di trasformazione degli individui offerte dalla detenzione carceraria e si era, di conseguenza, diffusa la convinzione che un'opportuna modifica dei criteri e delle modalità di organizzazione delle carceri potesse influire sui comportamenti, sulle abitudini e sul carattere degli individui, modificandole e assolvendo a funzioni deterrenti ed insieme rieducative (A. Capelli, 1988, p. 8-10, 107-109, 113-115 e 120).

della prefigurazione e del controllo dei contrasti sociali di una società lentamente avviata a processi di trasformazione strutturale e all'interno della quale già si rivelava una perdita di moralità diffusa tra i ceti medio-bassi della popolazione e le esigenze della modernizzazione dello Stato (G. Nalbone, 1988, p. 6-7 e 155-156).

La riforma carceraria considerava la prigione come un apparato disciplinare, dove avviare un processo di neutralizzazione del reo e di rigenerazione morale e sociale del colpevole. L'obiettivo principale a cui doveva mirare il trattamento penitenziario, come sostenuto da Charles Lucas, punto di riferimento internazionale del governo piemontese, doveva essere quello di addestrare il recluso ad abitudini di vita regolari, oneste, sobrie, operose e laboriose, in manifatture o in agricoltura, e all'accettazione di un ruolo subordinato all'autorità. Il carcere doveva disporre in modo assoluto della libertà e del tempo del detenuto. Nella successione dei giorni, mesi e anni, il carcere doveva regolare, per l'individuo, il tempo della veglia e del sonno, dell'attività e del riposo, il numero e la durata dei pasti, la qualità e la razione degli alimenti, la natura e il prodotto del lavoro, il tempo della preghiera, l'uso della parola e persino quello del pensiero. Nei semplici e brevi tragitti tra la cella, il laboratorio, il refettorio e la cappella, la disciplina doveva regolare i movimenti del corpo e, persino nei momenti di riposo, determinare l'impiego del tempo: in una parola, prendere possesso

dell'individuo tutto intero, di tutte le sue facoltà fisiche e mentali e di tutto il suo tempo.

Lontana dall'essere privata del proprio potere di intimidazione, la disciplina carceraria doveva essere munita dei più sottili strumenti che potevano far presa sul corpo e sulla mente degli individui e che imponevano un delicato e circospetto dosaggio e non un eccesso dell'uso della forza. Il lungo momento penitenziario aveva il compito di sviluppare tutte le potenzialità educative insite in questa situazione disciplinare privilegiata ed essenzialmente dispotica, costruendo e consolidando nei soggetti che vi erano sottoposti un patrimonio di sane, oneste e corrette abitudini di vita. Nelle attività delle braccia e nella natura e nel prodotto delle attività lavorative svolte nel carcere si doveva acquisire l'abitudine al lavoro, negli impieghi e nella destinazione del salario instillare l'amore per il risparmio ed attraverso l'influenza delle preghiere, nell'uso della parola, nell'educazione e nell'istruzione creare proficue abitudini morali e religiose. Il tutto finalizzato, come sostenuto da Charles Lucas, a rimettere nella società, al momento della liberazione dal carcere, individui che siano nelle stesse condizioni in cui si trovavano coloro che non necessitavano di entrare in carcere (G. Nalbone, 1988, p. 185-186).

Il lavoro carcerario, che, insieme alla religione e all'istruzione, secondo G. Neppi Modona (2014, p. 3), era una delle "leggi carcerarie", poi codificate dai regolamenti disciplinari dei nuovi penitenziari sabaudi, e che, secondo G. Nalbone (1988, p. 218 e 1985, p.

212) costituiva “la religione delle prigioni”, per i riformatori doveva, dunque, avere una funzione sociale, disciplinare, di emenda morale e rieducativa<sup>15</sup>, ma non economicistica, salvo il profilo del possibile abbattimento dei costi dell’istituzione detentiva, non di addestramento della nuova classe proletaria alle esigenze della fabbrica e non di intervento correttivo sul mercato del lavoro e dei salari. Era una buona e sana abitudine da insegnare, una medicina, uno strumento correttivo dei costumi e dei comportamenti diretto ad influire sulla psiche dei reclusi, capace di

arrestare tutti quei vizi, tra cui l’ozio, l’immoralità, l’accidia e la mancanza di rispetto per le regole sociali, che rendevano il delinquente incapace di condurre una vita retta.

Il lavoro, in generale, infatti, era considerato estremamente utile non tanto come attività produttiva ed economica, quanto nel suo significato di positivo valore di stabilità ed ordine sociale, poiché abituando il detenuto a lavorare, senza fare distinzioni tra manifatture, fabbriche, botteghe artigiane o settore agricolo, e a ricevere un salario per esso, calcolato col sistema del cottimo<sup>16</sup>, da usare

---

<sup>15</sup> Il lavoro, difatti, era considerato un vero e proprio principio regolatore della vita detentiva, per porre un argine alla dilatazione del tempo trascorso in prigione e distogliere i reclusi da comportamenti ribellistici. A prescindere da qualunque considerazione economica e industriale, il lavoro carcerario assumeva un significato prevalentemente disciplinare. Infatti, oltre a consentire di introdurre nel carcere un sistema di organizzazione della giornata fondato sulla regolarità delle azioni, educava al risparmio il detenuto e gli insegnava a riconoscere il nesso tra lavoro e qualità della vita, era occasione di gratificazioni individuali e ad esso potevano essere rapportate le condizioni di vita dei reclusi, ad esempio aumentando le razioni di vitto dei prigionieri che accettavano di lavorare. Mentre, per le autorità penali e carcerarie, il lavoro era una garanzia dell’avvenuto pentimento del reo e si configurava, dunque, come una tappa decisiva sulla strada del suo reinserimento sociale, al cui fine i piccoli guadagni individuali e le competenze manuali acquisiti tramite il lavoro in carcere potevano essere di grande utilità. Il lavoro, dunque, costituiva la prima garanzia dell’emendazione individuale e della sicurezza sociale. Il lavoro doveva essere concepito, dai detenuti, come un obbligo della loro vita anche esterna al carcere non attraverso la forza della coercizione, ma attraverso l’interiorizzazione dei vantaggi che potevano derivare dal suo svolgimento, cioè la possibilità di migliorare onestamente le proprie condizioni di vita tramite la loro produttività nel lavoro e il relativo salario, e degli inconvenienti che scaturivano dal suo rifiuto. In poche parole, se il lavoro doveva servire come pena, ciò non sarebbe avvenuto tramite il suo esercizio, ma per mezzo della sua privazione. Si tratta di ciò che, nella prima parte dell’Ottocento, l’ispettore generale delle carceri francesi Charles Lucas definirà “l’educazione dei bisogni” e di uno dei punti fondamentali del programma di realizzazione della *Casa di reclusione e di lavoro* sabauda di Saluzzo (S. Montaldo, 2008, p. 20; G. Nalbone, 1988, p. 82-83).

<sup>16</sup> Con il sistema del cottimo, cioè in proporzione al lavoro svolto anche la retribuzione diveniva uno strumento disciplinare, in quanto finalizzata ad insegnare al detenuto i vantaggi che potevano derivare dall’esercizio del lavoro e dalla sua produttività, cioè il legame tra la produttività nel lavoro e la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita, la correlazione esistente fra il duro lavoro e la possibilità di acquistare, con i frutti monetari di quel lavoro, generi alimentari per migliorare la propria situazione, una correlazione presente non solo in carcere, ma anche nella società libera. Il principio da insegnare era quello secondo cui il miglioramento delle proprie condizioni di vita doveva e poteva essere raggiunto attraverso il duro lavoro e non attraverso il compimento di crimini a danno della società. Il salario, registrato su di un libretto personale del recluso, veniva suddiviso in tre parti uguali: la prima destinata all’amministrazione carceraria per far fronte alle spese di gestione e di mantenimento dell’istituto, la seconda consegnata immediatamente al recluso per essere utilizzata nell’acquisto di ulteriori generi alimentari all’interno del penitenziario (continuando ad insegnare al recluso il legame fra la produttività nel lavoro e la possibilità

per migliorare le proprie condizioni di vita, cioè facendo comprendere i vantaggi che potevano derivare dal lavoro, gli si insegnava ad avere i mezzi e le abitudini per vivere e sostentarsi tramite le proprie oneste fatiche e non tramite il compimento di crimini, ossia gli si insegnava che il miglioramento delle proprie condizioni di vita doveva derivare da un onesto lavoro e non dal compimento di un reato. Facendo lavorare il detenuto in carcere, una buona abitudine disciplinare di vita da ripetere continuamente ogni giorno, che, scandendo in modo ossessivamente regolare il suo tempo e facendo presa sul suo carattere, si sarebbe trasformata in attitudine nel corpo del deviante e in dovere nella sua volontà e coscienza, lo si poteva restituire, rieducato come buon cittadino, alla società (R. Audisio, 1987, p. 17-18) poiché si riteneva che non esistono comportamenti innati, ma che le azioni degli uomini dipendono dagli

stimoli esterni ricevuti e, dunque, possono essere modificate tramite strumenti disciplinari.

In questo modo, il detenuto avrebbe appreso quelle competenze che egli avrebbe poi potuto utilizzare, una volta liberato, per rientrare onestamente e innocuamente nella società e non intraprendere più la strada del crimine. Inoltre, il lavoro dei detenuti, definito da Vegezzi (1838, p. 610) “il più presente mezzo di emendazione morale”, poteva garantire all’amministrazione penitenziaria una almeno parziale copertura delle spese di mantenimento dei reclusi stessi e, dunque, poteva avere un immediato e positivo rilievo economico (R. Giulianelli, 2008, p. 83).

Il lavoro, in altre parole, rappresentava il fulcro in cui si compenetrano i valori di ordine che formavano l’ideologia

---

di migliorare le proprie condizioni di vita, poiché con il salario si potevano acquistare ulteriori beni di consumo e poiché più il detenuto si impegnava nel lavoro, maggiore sarebbe stata la sua produttività, maggiore sarebbe stato il suo salario e di conseguenza maggiore sarebbe stata la quantità di ulteriori beni di consumo acquistabili), ma che il recluso poteva anche decidere di inviare, come sussidio, alla propria famiglia all’esterno della prigione, e l’ultima che veniva conservata, come *fondo di serbo*, per poi essere consegnata al recluso solo al momento del suo rilascio (questa conservazione era finalizzata anche ad insegnare al recluso il valore e l’importanza del risparmio, cioè che il denaro onestamente guadagnato con il lavoro, sottratta la parte necessaria per gli acquisti assolutamente indispensabili per sopravvivere, andasse attentamente risparmiato per le eventualità del futuro). In realtà, di questo fondo di serbo, al detenuto, al momento della liberazione, veniva consegnato solo il denaro necessario per il viaggio verso il comune dove aveva deciso di fissare la sua dimora, mentre la parte restante veniva consegnata, tramite i Carabinieri Reali, al sindaco di quel comune, il quale l’avrebbe poi distribuita all’ex recluso in piccole ed uguali somme giornaliere. Dunque, l’ex detenuto poteva ottenere l’erogazione del denaro che aveva risparmiato in carcere solo mantenendo una stabile residenza e sottoponendosi al controllo delle autorità locali. Con questo articolato sistema, oltre a voler insegnare al detenuto il valore e l’importanza del risparmio, si cercava di estendere il controllo disciplinare sul detenuto oltre le mura del penitenziario e al di là del periodo di detenzione, poiché si associava la possibilità di ottenere il proprio fondo di serbo all’assoggettamento del detenuto al controllo dell’autorità del luogo dove egli avrebbe stabilito la sua residenza, fornendogli contemporaneamente una forma di primo soccorso nei primi e difficili momenti di reinserimento nella società degli uomini liberi (E. Ferrari, 2020, p. 105, 107 e 189; G. Nalbone, 1988, p. 205, 210 e 212-216).

dominante della società sabauda e racchiudeva in sé tutte i valori positivi su cui quella stessa società si basava, rappresentando, in una cultura che identificava ozio e colpa (in altre parole, l'ozio era considerato lo stato preliminare del comportamento criminale e deviante), il termine di partenza e di approdo dell'azione sull'individuo ozioso e reo. L'introduzione di stabili attività lavorative nelle prigioni divenne, pertanto, negli interventi di coloro che si occuparono della questione carceraria, il cardine essenziale sul quale avviare il processo di riforma morale e sociale dei detenuti. Esso era allo stesso tempo espiazione della colpa, per ripagare la società dei danni causati col reato, e mezzo di miglioramento morale, poiché la riabilitazione del colpevole passava attraverso una procedura che intendeva rigenerare il reo, agendo nel presente della detenzione, ma operando, al tempo stesso, anche in prospettiva.

Infatti, per ottenere la rigenerazione morale del colpevole, era anche necessario salvaguardarlo, durante la detenzione, dai pericoli dell'ozio e procacciarsi i mezzi per poter, al suo rientro nella società, provvedere in modo onesto al proprio sostentamento. Quindi, il lavoro carcerario, sempre qualificato come un dovere, una concessione e un premio per il recluso e mai come un suo diritto, costituiva l'attività attorno alla quale doveva organizzarsi tutta la vita del detenuto, attraverso una scansione dei tempi detentivi ed una serie di prescrizioni dirette a stabilire regolarità, ordine, stabilità e disciplina, e, di

conseguenza, il veicolo principale del processo di correzione del detenuto.

L'obiettivo del lavoro carcerario non era tanto quello di formare professionalmente forza lavoro, da avviare, addestrata, all'impiego nelle manifatture, quanto piuttosto quello di soddisfare un principio di ordine e di stabilità sociale. Il lavoro carcerario doveva correggere i costumi e i comportamenti dei criminali detenuti, al fine di procurarsi i mezzi, le attitudini e le abitudini corrette, le cognizioni e le competenze, di modo che essi potessero trovare, una volta riacquisita la libertà, una qualche stabile occupazione e allo scopo di favorirne la riabilitazione morale ed il reinserimento nel consorzio sociale, diventando così buoni, onesti e innocui cittadini utili alla patria. Il soggetto virtuale che il carcere doveva formare non era propriamente l'individuo preparato ad integrarsi nelle attività manifatturiere, cioè a rispondere a specifiche esigenze del processo produttivo, bensì un individuo, forse indefinito sotto l'aspetto professionale, ma recuperato ad una moralità, nella quale il lavoro agricolo, industriale o artigianale, costituiva il valore etico cardine ed adattato, nel complesso, ad un rapporto di sottomissione e di subordinazione all'autorità che garantiva un più efficace controllo sociale, come sostenuto da Giovenale Vegezzi nei suoi scritti sul carcere minorile-agricolo della *Generala* e sull'applicazione dei condannati nei lavori agricoli (1840a, 1840b e 1850).

La scelta di praticare nei penitenziari e nelle carceri lavori di tipo artigianale-

manifatturiero non rispondeva, dunque, ad una volontà di trasformare e riconvertire professionalmente in senso industriale la forza lavoro dei reclusi, i quali, in assoluta maggioranza, erano analfabeti e provenivano dal mondo rurale-contadino oppure erano poveri disoccupati, in artigiani e lavoratori del settore industriale, ma dipendeva semplicemente dalle condizioni oggettive poste dalla struttura stessa degli edifici, poiché quei lavori erano quelli che con maggiore semplicità, facilità e minore sforzo economico potevano essere svolti in luoghi chiusi e ristretti come quelli delle carceri, escluso il progetto del carcere minorile agricolo della *Generala*<sup>17</sup>, che, però, non diede i frutti sperati (G. Nalbone, 1988, p. 7, 203-204, 206-208 e 211 e 1985, p. 212).

A ciò si univa anche l'utilità (presunta) del lavoro carcerario in termini economici per le casse dell'erario pubblico, poiché una parte del guadagno dei detenuti lavoranti poteva essere utilizzata per coprire le ingenti spese di gestione e di mantenimento degli istituti detentivi e, di conseguenza, in un certo senso, i detenuti lavorando avrebbero ripagato la società e le vittime del danno causato col reato. In poche parole, la definizione del progetto di riforma del carcere, in

Piemonte, non si sviluppò secondo una logica di funzionalità all'affermarsi di ipotesi industrialiste, ma si concretizzò in una funzione disciplinare, che non delineava una diretta ancillarità del lavoro carcerario alla fabbrica (G. Nalbone, 1988, p. 206-207).

Per trovare conferma di tutto ciò, basta rileggere le parole dei riformatori riportate in questo paragrafo e tenere presente che secondo Petitti (1840, p. 321-322) e Vegezzi (1840b, p. 358 e 365) la riforma delle carceri, cioè “*il riordinamento disciplinare delle carceri, (...) debb'essere annoverato tra le più degne e utili riforme che interessino i governi e l'umanità, poiché ha per iscopo il miglioramento morale de' detenuti*” e, per questo motivo, “*tale impresa è nell'opinione universale riputata sommamente necessaria*” e che da essa “*deve derivare alla società un vero beneficio, quello d'impedire la maggior contaminazione de' carcerati, di tentarne il ravvedimento e così diminuire il numero ognor crescente dei recidivi*”, cioè “*una riforma delle carceri fondata sull'impedimento delle relazioni corruttrici, sull'obbligo del lavoro e sul concorso dell'educazione religiosa e civile*”. Inoltre, si può considerare che Petitti (1837, vol. II, p. 453-460), rifacendosi alle proposte già formulate da N.H. Julius, sosteneva la necessità di non introdurre all'interno delle prigioni molte e diverse tipologie di

<sup>17</sup> La scelta di fare dell'edificio della *Generala*, una villa di campagna, che più volte aveva cambiato destinazione, sulla via per la Palazzina di Caccia di Stupinigi (l'attuale Corso Unione Sovietica, proprio dove oggi sorge l'I.P.M. Ferrante Aporti), un carcere agricolo, secondo A. Capelli (1988, p. 167), rappresentava una decisione estremamente significativa, poiché rivelava che l'adesione dei riformatori piemontesi e del loro governo alla regola Auburniana non era motivata tanto dall'esigenza di sottoporre i detenuti a una disciplina di fabbrica in vista del loro inserimento nei meccanismi produttivi della nascente industria, quanto da una più generica volontà di inasprire la portata repressiva delle pene, di controllare i comportamenti devianti e di ricercare la rigenerazione morale e sociale dei detenuti, mediante la loro subordinazione a precise regole di vita.

occupazioni lavorative (cosa che avrebbe permesso di migliorare, flessibilizzare ed aumentare l'addestramento professionale ed industriale dei reclusi, funzionale, in potenza, alla realizzazione di molte e diversificate fabbriche e manifatture nel Regno), in quanto ciò avrebbe comportato una maggiore suddivisione dei lavoratori, con una conseguente maggiore difficoltà nella sorveglianza.

A giudizio di Petitti, occorre, invece, scegliere dei tipi di lavoro carcerario che si ritenevano più idonei a produrre un miglioramento morale nel detenuto, riformando le sue abitudini e i suoi costumi di vita. L'importanza del lavoro come strumento di rieducazione disciplinare del reo è confermata, infine, da un altro funzionario riformatore piemontese, Giovanni Eandi, il quale nella sua opera *Statistica per la provincia di Saluzzo*, pubblicata in due volumi ed appendice di aggiornamento statistico tra il 1833 e il 1835 (p. 10 e 22), oltre a citare, tra le produzioni manifatturiere presenti nella provincia, le lavorazioni attuate nella *Casa di*

*reclusione e di lavoro* di Saluzzo, insiste sul valore correttivo dei lavori svolti in carcere, sostenendo che essi “non torneranno infruttuosi per la società in generale, e pei disgraziati, che ridonati alla libertà di là usciranno meno infesti, e potranno ancora divenire utili a loro stessi, e alle loro famiglie” (C. Sarzotti, 2020, p. 219-220).

Per questi motivi appena esposti, uniti all'importanza attribuita al lavoro, all'istruzione scolastica di tipo strettamente elementare, per evitare pericolose pretese di ascesa sociale determinate potenzialmente da un elevato livello di conoscenza e consapevolezza, e alle pratiche religiose come strumenti correttivi e rieducativi adatti ad attirare verso il bene, a distogliere dal male e a curare la devianza dei criminali, causata principalmente, secondo il comune pensiero, dall'ozio, dall'immoralità, dall'abiezione dei sentimenti e delle virtù, dalla mancanza di religiosità, dalla dissolutezza, dall'indisciplina e dall'ignoranza<sup>18</sup>, alla presenza nei regolamenti carcerari sabaudi e negli scritti dei

<sup>18</sup> L'immoralità che conduceva al delitto nasceva da una degradazione verso il vizio e la dissolutezza, dallo smarrimento dei valori della religione e dell'assenza di un'educazione e di un lavoro che formassero l'autodisciplina necessaria al contenimento delle proprie passioni. Assimilando l'atto criminale ad un atto derivante dallo stato di degradazione dell'uomo, si giungeva così alla negazione dell'incorreggibilità del colpevole e all'affermazione della possibilità di una sua trasformazione morale. Si riteneva, infatti, che un'adeguata e meticolosa educazione religiosa, scolastica e morale, il lavoro e la disciplina, all'interno delle carceri, avrebbero potuto risvegliare, modellare e sviluppare “i germi del bene e dell'onestà che non sono mai del tutto spenti anche nel cuore dei più irriducibili” (A. Biagini, 1839, p. 189), giungendo così al ravvedimento del delinquente. La lettura dell'individuo colpevole che veniva proposta traeva origine dalla distinzione tra natura materiale e natura spirituale del reo, il suo nucleo ruotava attorno al mito dell'interiorità ed alla possibilità, ad esso strettamente legata, di far emergere i valori positivi sottintesi in ciascuno, attraverso l'azione convergente dell'intervento esterno, con i mezzi prima indicati, tra cui soprattutto il lavoro salariato, l'educazione morale e religiosa, e del travaglio interiore, da essa provocato, in prigione. Per ottenere un'efficace e sincera emendazione era, pertanto, indispensabile costruire una strategia dell'educazione del detenuto che Vegezzi-Ruscalla (1839, n. 21) individuava essenzialmente “nell'imprimere alle azioni una potenza di buone abitudini ed una convinzione nella mente della bontà di essere abitudini, affinché la ragione le regoli e le

riformatori (come Pettiti, Vegezzi ed Eandi) dei dispositivi del potere disciplinare di addestramento dei corpi, delle anime e delle menti dei prigionieri, di modifica dei comportamenti, del carattere e della personalità degli uomini, di interiorizzazione di valori positivi e di abitudini comportamentali (cioè schemi d'azione routinari da ripetere in modo continuativo, a-riflessivo ed inconsapevole) e capaci di condizionare l'agire umano secondo precisi modelli di conformità, uniformità e normalità, come l'isolamento cellulare, l'obbligo del silenzio, la suddivisione e la separazione, anche spaziale, dei reclusi in classi di moralità a trattamento disciplinare differenziato, il sistema di punizioni-gratificazioni, i rituali di degradazione, la minuziosa regolamentazione di ogni movimento e di ogni istante di vita dei detenuti, le privazioni materiali e morali, l'addestramento a pratiche di comportamento standardizzate, l'imposizione di norme severe, ferree e di stampo militare, ma non cruento e brutali, i registri di contabilità morale e l'esclusione di ogni autonomia decisionale dei reclusi, funzionali a creare il cittadino onesto, docile, timoroso, devoto, utile, lavoratore, anche se non necessariamente in una fabbrica, autocontrollato,

rispettoso delle leggi, dell'autorità e del potere costituito, conforme, razionale, morigerato nei costumi e nei desideri, istruito e pronto ad eseguire meccanicamente i comandi imposti dai suoi superiori senza protestare (il tutto a favore dei ceti dominanti e con funzioni di difesa e controllo sociale nei confronti del pericoloso fenomeno della criminalità e della devianza causato dalla crisi della disciplina sociale seguente alla dissoluzione della struttura sociale dell'*ancien regime*), alla volontà governativa di ottenere tramite la detenzione e altri strumenti un efficace controllo preventivo ed una soluzione per il disordine sociale che poteva scaturire dalle tendenze criminali, alla presenza nelle carceri di personale proveniente anche da ordini religiosi maschili e femminili, alla presenza di filantropi spinti da un sentimento di religiosa carità nella loro opera benefica a favore del miglioramento delle condizioni di vita dei reclusi (come la Marchesa Giulia Faletti di Barolo, ma anche Don Giovanni Bosco), alla presenza di governanti e di pubblici funzionari "illuminati", aperti alle "idee novelle" relative anche al carcere come sanzione penale, allo stesso tempo punitiva, umana e rieducante<sup>19</sup>, alla volontà di umanizzare e rendere

---

mantenga in uso". Nel criminale, perciò, veniva a riconoscersi una condizione di inferiorità morale che agiva sul suo corpo, assuefatto da pratiche brutali e viziose, sul suo spirito, offuscato dall'ignoranza e dall'errore, e sul suo cuore, corrotto dal piacere del sesso e dell'intemperanza delle passioni. Su queste tre parti dell'individuo criminale e, di conseguenza, moralmente infermo, secondo Pettiti (1838, vol. I, p. 381), il quale si rifaceva alle teorie di Charles Grellet Wammy, occorreva dirigere l'intervento correzionale: "La potenza materiale deve operare sul corpo, quella morale sullo spirito e quella religiosa sul cuore e sulla volontà" (G. Nalbone, 1988, p. 111-115).

<sup>19</sup> In particolare ciò che emerge dalla mia tesi di laurea è che la riforma carceraria ottocentesca del Regno di Sardegna, con i suoi funzionari pubblici "illuminati", le sue idee, teorie ed azioni, pur nella sua incompletezza e con tutte le sue carenze e fallimenti, fu un periodo cruciale per la creazione di un sistema penitenziario modernamente inteso in Italia, sia sotto il profilo del dibattito teorico, con gli studi, la produzione pubblicistica e la discussione sui sistemi

egualitarie e uniformi le pene, al rifiuto della brutalità delle pene corporali, alla centralità del carcere nel sistema espiativo e all'importanza attribuita alla funzione rieducativa della pena detentiva, espressamente enunciate dai codici penali dell'epoca (i codici penali piemontesi del 1839 e 1859 e il codice penale Zanardelli del 1889), i quali furono fortemente influenzati dai principi giuridici contenuti nella codificazione franco-napoleonica e, in precedenza, declamati durante l'illuminismo settecentesco, fra cui l'assoluta importanza della libertà personale, alla volontà di

rendere umane e dignitose le condizioni dei detenuti, ma comunque inferiori a quelle del più basso strato sociale della popolazione per mantenere, in base al principio della *less eligibility*, le funzioni punitive, afflittive e deterrenti della sanzione penale, e ai continui riferimenti, nel pensiero dei riformatori e nei documenti governativi, alla necessità di una sorveglianza potenzialmente continua negli effetti ma non nel suo esercizio, asimmetrica, invisibile ed inverificabile ma percettibile sui reclusi (ma anche sui custodi), di stampo panottico, per costringerli ad addestrarsi, ad

---

penitenziari, sia dal punto di vista legislativo-amministrativo, con il nuovo diritto penale sostanziale e processuale e le nuove disposizioni interne per le prigioni, e sia dal punto di vista istituzionale, grazie non solo alla realizzazione di nuove strutture carcerarie, ma anche alla legittimazione definitiva della centralità della pena detentiva all'interno della scala espiativa e all'affermazione, almeno a livello concettuale, della volontà di trasformare il sistema penale e carcerario da strumento meramente punitivo e segregativo a strumento anche rieducativo ed emendativo, rendendo, nel giro di pochi anni, il carcere moderno la colonna portante, il principale protagonista, dell'esecuzione penale nel Regno Sabauda e poi nel Regno d'Italia. Anche se sotto l'aspetto concreto non sempre vennero raggiunti gli esiti e gli effetti sperati, fu proprio questo il grande legato della riforma carceraria sabauda, cioè l'aver lasciato all'Italia, codificata nel diritto scritto, l'idea, il principio, del carcere come principale sanzione penale, uguale ed uniforme per tutti, perché privativa di un diritto fondamentale, superiore a tutti gli altri, ad ognuno riconosciuto nello stesso modo, la libertà personale, la cui perdita aveva, dunque, lo stesso prezzo per tutti, quantificabile e modulabile temporalmente in proporzione alla gravità e alle circostanze del crimine commesso e al danno da esso provocato alla vittima e alla società nel suo complesso, capace di rispondere alle esigenze di una pena meno cruenta e di salvaguardare il valore della dignità umana (o, per meglio dire, di celare alla vista della nuova e civilizzata sensibilità umanitaria della società la violenza, ritenuta comunque essenziale, della repressione penale), ma comunque afflittiva, punitiva e deterrente, e finalizzata, a livello ideologico, tramite processi trattamentali, tecniche e strumenti disciplinari e una sorveglianza "panottica", ad un tentativo di emenda e di rigenerazione morale e sociale dei detenuti, plasmando e trasformando la loro personalità, il loro carattere, i loro comportamenti e le loro abitudini di vita, poiché, all'interno del carcere, l'individuo deviante, spogliato della propria autonomia, della facoltà decisionali, di muoversi, di comunicare, di gestire il proprio tempo e di scegliere la propria occupazione, anche lavorativa, nonché dei gesti e degli oggetti personali su cui poggia la più elementare concezione di sé stesso e della propria identità, poteva essere messo a nudo nella sua più intima e vulnerabile struttura fisica e mentale e, conseguentemente, poteva essere, impossessandosi del suo corpo, della sua mente e della sua anima, riprogrammato e addestrato, ridisegnando su di lui come su di una pagina bianca una nuova identità, quella del cittadino onesto, utile, docile, sottomesso e laborioso, e facendogli apprendere gesti, abitudini, gerarchie, obbedienza, attitudini, valori positivi e regole di comportamento condivisi dalla società o almeno dai ceti dominanti (M. Da Passano, 2004, p. 22). Inoltre, se proprio il delinquente non poteva essere rieducato e riprogrammato, il carcere e la sua stretta sorveglianza, isolandolo dal resto della comunità, quella degli uomini onesti, gli impediva comunque di causare ad essa ulteriori danni. Il tutto per mantenere, a favore dei ceti dominanti, il controllo sociale, di fronte al fenomeno, dilagante e pericoloso, della criminalità e della devianza. In due parole, il "carcere moderno".

interiorizzare e ad assimilare le sane, corrette, oneste e regolari abitudini e condotte di vita (quelle giudicate congrue ed utili dalle classi sociali egemoni, come quella della laboriosità, quella del risparmio dei propri guadagni, quella della subalternità all'autorità costituita, quella della docilità, quella morigeratezza dei costumi e quella della pulizia della persona e dei propri ambienti) e il rispetto delle norme giuridiche e sociali imposte dall'organizzazione disciplinare dell'istituzione detentiva, di cui ho ampiamente disquisito nelle pagine della mia tesi di laurea, posso sostenere che la genesi del carcere moderno, in particolare, nel Regno di Sardegna (ma anche in Italia) sembra aderire alle teorie idealiste, umanitarie e disciplinari, poiché, come appena brevemente elencato, ha dei punti in comune con entrambe.

## BIBLIOGRAFIA

- Audisio, R. (1987), *La Generala di Torino: esposte, discolti e minori corrigendi (1785-1850)*, Fondazione C. Cavour, Santena.
- Biagini, A. (1839), *Stabilimento delle carceri penitenziarie negli Stati di S.M.*, in *Annali di Giurisprudenza*, II, tomo I, fasc. II, volume III, Torino, pagine 184-190.
- Borzacchiello, A. (2005), *La grande riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Istituto Poligrafico di Stato, Roma, pagine 83-147.
- Canosa, R., Colonnello, I. (1984), *Storia del carcere in Italia dalla fine del Cinquecento all'unità*, Sapere 2000, Roma.
- Capelli, A. (1988), *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, FrancoAngeli editore, Milano.
- Caputo, G. (2020), *Carcere senza fabbrica: povertà, lavoro forzato e welfare*, Pacini giuridica. Pisa.
- Casana, P. (1998), *La giustizia, le carceri*, in AA.VV. (a cura di) U. Levra, R. Rocca, *Milleottocentoquarantotto, Torino, l'Italia, l'Europa*, Archivio storico Città di Torino, Torino, pagine 187-198.
- Casana, P., Bonzo, C. (2016), *Tra pubblico e privato. Istituzioni, legislazione e prassi nel Regno di Sardegna del XIX secolo*, Giappichelli editore, Torino.
- Costa, P. (1974), *Il progetto giuridico*, volume 1, Giuffrè editore, Milano.
- Da Passano, M. (2004), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Carocci editore, Roma.
- Eandi, G. (1833-1835), *Statistica per la provincia di Saluzzo*, volumi I e II e Appendice di aggiornamento statistico, Domenico Lobetti Bodoni editore, Saluzzo.
- Fannini, V. (1989), *Il contributo di Giovenale Vegezzi-Ruscalla alla discussione sulla riforma carceraria in Piemonte (1837-1857)*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, LXXXVI, I, pagine 21-36.
- Ferrari, E. (2020), *Quando le guardie suonavano la tromba. Il regio penitenziario di Oneglia. Un mondo sconosciuto*. Etabeta editore, Imperia.
- Foucault, M. (1976) [edizione originaria 1975], *Sorvegliare e punire. La nascita della prigione*, Einaudi editore, Torino, (traduzione a cura di A. Tarchetti).
- Garland, D. (1999) [edizione originaria 1990], *Pena e società moderna, uno studio di teoria sociale*, Il Saggiatore, Milano, (traduzione a cura di A. Ceretti e F. Ghibellini).

Giulianelli, R. (2008), *Chi non lavora non mangia, l'impiego dei detenuti nelle manifatture dell'Italia fra ottocento e novecento*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Istituto Poligrafico di Stato, Roma, pagine 83-106.

Lamonca, V. (2012), *Profili storici del lavoro carcerario*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Istituto Poligrafico di Stato, Roma, pagine 43-78.

Marcianò, A. (2014), *Il lavoro dei detenuti: profili interdisciplinari e prospettivi di riforma*, Working Paper ADAPT, n. 167.

Melossi, D., Pavarini, M. (1977), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)*, Bologna, il Mulino.

Montaldo, S. (2008), *La Casa di correzione e di lavoro di Saluzzo e la riforma penitenziaria nel Regno di Sardegna*, in *Il presente e la storia*, numero monografico *La Castiglia. Pagine di carcerazione dal Regno di Sardegna ai giorni nostri*, n. 74, pagine 15-59.

Nalbone, G. (1985), *Carcere e bagni penali nel Regno Sardo*, in U. Levra, *La scienza e la colpa, crimini, criminali e criminologi: un volto dell'Ottocento*, Electa editore, Milano, pagine 212.

Nalbone, G. (1988), *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, Fondazione C. Cavour, Santena.

Neppi Modona, G. (1985), *Il sistema penitenziario italiano nel XIX secolo, ideologia dell'istituzione e condizioni di vita dei detenuti*, in U. LEVRA, *La scienza e la colpa, crimini, criminali e criminologi: un volto dell'Ottocento*, Electa editore, Milano, pagine 57-70.

Petitti, C. I. (1837), *Saggio sul buon governo della mendicizia e degli istituti di beneficenza e delle carceri*, volumi I e II, Favale editore, Torino.

Petitti, C. I. (1838), *Cenni sopra alcune opere recentemente pubblicate intorno al buon governo delle carceri*, Torino, (si tratta di sei articoli comparsi negli "Annali di giurisprudenza", I, volume I, pagine 275-302 e 371-413 e volume II, pagine 187-216, 288-312, 416-442 e 631-668. Torino, 1838).

Petitti, C. I. (1840), *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi per migliorarla*, Pomba editore, Torino (preceduto da alcuni articoli con lo stesso titolo in *Il Subalpino*, IV, volume I, pagine 127-172 e volume II, pagine 9-24 e 265-303, Torino, 1839).

Petitti, C. I. (1842), *Associazione agraria negli Stati sardi*, in *Annali universali di statistica*, volume LXXIV, Milano, pagine 156-167.

Portigliatti-Barbos, M. (1985), *Il carcere da Filadelfia ad Auburn*, in U. Levra, *La scienza e la colpa, crimini, criminali e criminologi: un volto dell'Ottocento*, Electa editore, Milano, pagine 202-203.

Rapetti, S. (1998), *La nascita del penitenziario nel Regno Sardo: la riforma carceraria di Carlo Alberto e le carceri di Alessandria e Oneglia*, in *Bollettino della Società Piemontese di archeologia e belle arti*, Spalba editore, Torino, pagine 323-343.

Rusche, G., Kirchheimer, O. (1978) [edizione originaria 1933], *Pena e struttura sociale*, Il Mulino editore, Bologna, (traduzione a cura di M. Pavarini e D. Melossi).

Santoro, E. (2004), *Carcere e società liberale*, Giappichelli editore, Torino.

Sarzotti, C. (2020 b), *Il carcere tra disciplina e bio-potere nella prospettiva storico-sociologica*, in *Antigone*, anno XV, n. 2, Torino, pagine 215-231.

Vegezzi-Ruscalla, G. (1838), *Cenni intorno al correzionale delle prostitute e all'ospizio celtico eretti con R. Patenti del 28 maggio 1836 nell'edificio dell'Ergastolo presso Torino*, in *Calendario pe' i Regi Stati*, Torino, pagine 604-615.

Vegezzi-Ruscalla, G. (1839), *Sulla riforma delle carceri*, in *Lettere popolari*, III, Torino, nei giorni 13 e 27 aprile, 11 e 25 maggio, 8, 22 e 28 giugno 1839 (n. 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 26), pagine 113-115, 129-131, 145-147, 161-163, 177-179, 193-196 e 201-203.

Vegezzi-Ruscalla, G. (1840a), *Sul carcere correzionale per i giovani detenuti che è per aprirsi nell'edificio della Generala presso Torino*, Ricordi e comp., Firenze (quest'opera è stata

pubblicata, sempre nel 1840, sul *Calendario Generale per Regi Stati*, a Torino, ma con il seguente titolo, *Cenni intorno correzionale dei giovani che è per aprirsi nell'edificio della Generala presso Torino*).

Vegezzi-Ruscalla, G. (1840b), *Istituzioni penitenziarie presso Torino*, in Davide Bertolotti, *Descrizione di Torino*, Pomba editore, Torino, p. 357-366.

Vegezzi-Ruscalla, G. (1843), *Casa di correzione industriale-agricola di Marsiglia*, nella rubrica intitolata *Dell'influenza dell'agricoltura nel miglioramento sociale* e curata dallo stesso G. Vegezzi-Ruscalla, in *Lettere di Famiglia*, anno 2, n. 9, Torino, p. 69-70.

Vegezzi-Ruscalla, G. (1850), *Dell'applicazione dei condannati ai lavori agricoli*, in *Repertorio d'agricoltura e di scienze economiche ed industriali*, Torino.

Vianello, F. (2019), *Sociologia del carcere, nuova edizione*, Carocci editore, Roma.

## SITOGRAFIA

Buracchi, T. (2004), *Origini ed evoluzione del carcere moderno*, (<https://docplayer.it/82027-Origini-ed-evoluzione-del-carcere-moderno.html>), ultima consultazione 29/05/2023.

Neppi Modona, G. (2014), *Carcere e società liberale, una prospettiva storica*, (<https://www.dirittopenitenziario.it/carcere-e-societa-civile-una-prospettiva-storica/>), ultima consultazione 29/05/2023.

Pescosolido, G. (2011), *La costruzione dell'economia unitaria*, in Enciclopedia Treccani online, ([https://www.treccani.it/enciclopedia/la-costruzione-dell-economia-unitaria\\_\(L'Unificazione\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/la-costruzione-dell-economia-unitaria_(L'Unificazione)/)), ultima consultazione 29/05/2023.

Santoro, E. (2020), *Casa di lavoro e colonie agricole: un virus resistente alla civiltà giuridica?*, (<https://www.la legislazione penale.eu/casa-di-lavoro-e-colonie-agricole-un-virus-resistente-alla-civiltà-giuridica-emilio-santoro/>), ultima consultazione 29/05/2023.